CXCVII^a TORNATA

GIOVEDI 7 GIUGNO 1928 - Anno VI

Presidenza del Vice Presidente MELODIA e poi del Presidente TITTONI

INDICE
Convocazione del Senato a domicilio
Disegni di legge (Approvazione di):
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà esecu zione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la navigazione aerea ed al relativo protocollo aggiunto, firmati en- trambi in Berlino il 20 maggio 1927 » 10982 « Modifica dell'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento po- destarile »
«Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano
i poteri necessari per addivenire a modifica- zioni nell'ordinamento degli uffici e rel fun-
zionamento dei servizi»
«Conversione in legge del Regio decreto-
legge 29 dicembre 1927, n. 2661, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle
facoltà conferite al comune di Milano dall'ar-

ticolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre
1926, n. 2123 »
legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente
la proroga del termine stabilito dall'art. 1,
del Regio decreto legge 16 dicembre 1926,
n. 2123 »
« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 16 agosto 1926, n. 1595, che proroga i
termini di applicabilità di norme in materia
di concessioni ferroviarie e tramviarie » 10988
« Provvedimenti per i teatri di proprietà
comunale »
« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo
di vendita del sale superiore da tavola» 10989
« Disposizioni circa la garanzia per un mutuo
di lire 60 milioni concesso alla Società generale
elettrica della Sicilia »
« Riordinamento delle norme che regolano lo
scambio della corrispondenza postale fra gli uf-
fici statali e i podestà » :
« Definitiva liquidazione di controversie di-
. pendenti dalle gestioni di guerra presso l'Am-
ministrazione militare marittima » 10991 « Conversione in legge del Regio decreto-legge
8 gennaio 1928, n. 486, relativo alla determina-
zione di tipi e denominazioni ufficiali di riso na-
zionale lavorato diretto all'estero e all'applica-
zione del marchio nazionale di esportazione » . 10992
« Norme per il patrocinio innanzi alle preture » 11008
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
8 dicembre 1927, n. 2258, relativo alla autonomia
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » . 11009
« Disposizioni per l'apertura di farmacie ospe-
daliere »
« Abrogazione della limitazione del numero
delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero
dell'Agenzia Stefani dall'osservanza delle norme
per il riposo festivo nelle Aziende dei giornali » . 11010
« Approvazione della convenzione stipulata in

Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, ponchà	
di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè delle Note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927) fra il ministro degli affari	
esteri d'Italia ed il ministro di Ungheria in	
Roma »	11003
di mutuo della Cassa depositi e prestiti » « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni	11003
per l'avviamento della Facoltà fascista di Scienze politiche presso la Regia Università di Peru-	,
gia »	11016
15 aprile 1928, n. 881, per la concessione in enfi-	
teusi alla Società cooperativa agricola fra Ravennati, residenti in Ostia della tenuta dema-	
niale di Ostia »	11016
« Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Re-	
gi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti	,
la decorazione della «Stella al Merito del La-	
VOTO »	11016
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato pro-	
rogato di dieci anni il termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Genova dal	
lato orientale nella parte piana delle frazioni	
suburbane »	11017
26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zuc-	
chero »	11017
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso	-
dello Stato nel pagamento degli interessi da con-	
cedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo»	11018
(Discussioni di):	
« Provvedimenti per le spese di risanamento della città di Siena »	10986
Oratori:	10000
Callaini	10986
GIURIATI, ministro dei lavori pubblici	10987
 Approvazione di un ordine del giorno – « Norme per l'esercizio delle funzioni giudi- 	10987
ziarie del Senato nei casi indicati dall'art. 37 dello Statuto del Regno »	. 10994
Oratori:	
Berio, relatore 10995, Ciccotti 10994 nassim	
FEDERZONI, ministro delle colonie	11003 10995
MELODIA, presidente della Commissione spe- ciale	11001
MORTARA	11001
« Approvazione della Convenzione e dello Sta- tuto firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati,	

il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione
internazionale di soccorso nonchè del relativo
Atto finale »
Oratori:
Ciraolo
Marchiafava
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'Isti-
tuzione dell'Ente nazionale serico » 11010
Oratori:
Belluzzo, ministro dell'economia nazionale 11015
GAVAZZI
MARCELLO, relatore
— Approvazione di un ordine del giorno — . 11015
Nella chiusura dei lavori del Senato:
Oratori:
Presidente
FEDERZONI, ministro delle colonie 11022
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 10992,
[11018, 11020

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale ed i sottosegretari di Stato per le finanze, per l'aviazione, per la giustizia e gli affari di culto, per l'istruzione pubblica e per le comunicazioni.

MONTRESOR, segretario. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge votati ieri per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario. Fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich germanico

per la navigazione aerea ed al relativo protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927 » (N. 1295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico per la navigazione aerea ed al relativo Protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich germanico per la navigazione aerea ed al relativo Protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Modifica dell'art. 10 della legge 4 febbraio 1926,
n. 237, concernente l'ordinamento podestarile »
(N. 1514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento podestarile ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico: .

All'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, è aggiunto il seguente capoverso:

«In via eccezionale tale facoltà può essere esercitata anche quando la popolazione complessiva dei comuni finitimi superi i 5000, e non i 10,000 abitanti; ma in tal caso il numero dei comuni affidati all'Amministrazione di un solo podestà non può essere superiore a tre».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di Risparmio del Banco stesso e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 10,000,000 da mutuarsi al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare, in Testo Unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » (N. 1590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso, e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 10,000,000 da mutuarsi al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare, in testo unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1590).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a ri-

cevere un conto corrente, al tasso del 6.50 per cento all'anno, dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio di detto Banco, dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, sia unitamente che separatamente, la somma di lire dieci milioni per mutuarla a loro volta al comune di Palermo, in esecuzione dell'art. 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1420, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che viene, pertanto, modificata in conformità delle disposizioni contenute nella presente legge.

All'operazione è applicabile il secondo comma dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Nei riguardi del conto corrente predetto la presente autorizzazione vale, per gli Enti anzidetti, a tutti gli effetti, anche in deroga alle rispettive disposizioni statutarie.

(Approvato).

Art. 2.

I versamenti in conto corrente saranno effettuati dagli Istituti sovventori, di volta in volta, su richiesta degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, al Banco di Sicilia, presso la competente sezione di Regia Tesoreria provinciale, in base a mandati emessi dagli Istituti stessi a favore del comune di Palermo, e serviranno alla copertura dei mandati stessi.

(Approvato).

Art. 3.

Il mutuo che, a termini dell'art. 1 della presente legge, gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti faranno al comune di Palermo, sarà concesso all'interesse del 6.50 per cento all'anno, con ammortamento in 50 anni e con il concorso governativo stabilito dal Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1420, su citato.

Per tutto quanto non sia disposto dalla presente legge si applicano al detto mutuo le disposizioni che regolano i mutui degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 4.

La delegazione rilasciata dal comune a favore degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti sarà da questi depositata presso il Banco di Sicilia, al quale il Comune pagherà direttamente e in corrispondenza alle scadenze delle sovrimposte comunali le singole rate bimestrali, il cui ammontare sarà poi, a cura del Banco suddetto, ripartito in proporzione degli anticipi fatti, con le altre Casse sovventrici, senza intervento della Cassa depositi e prestiti quale amministratrice degli Istituti di previdenza, nei rapporti di dare e di avere intercedenti tra il Banco e il Comune, e restando inteso che, per tutto il periodo durante il quale rimarrà vigente il conto corrente, il contributo statale sarà pagato dal Ministero dell'interno direttamente al Banco di Sicilia, che curerà di ripartirlo in proporzione degli anticipi fatti, come sopra.

(Approvato).

Art. 5.

Fermo rimanendo il piano di ammortamento di cui all'art. 3 nei rapporti fra il comune e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, questi, decorsi sei anni dall'inizio dell'ammortamento, avranno facoltà di consentire l'anticipato rimborso qualora gli Enti anticipatori di cui all'art. 1 ne avranno fatto richiesta sei mesi prima della scadenza del sessennio.

Decorsi dodici anni dall'inizio dell'ammortamento, l'operazione di conto corrente potrà ulteriormente essere prorogata di sei anni in sei anni, a condizione che fra gli Istituti di previdenza e gli Enti anticipatori sia intervenuto, sei mesi prima della scadenza del sessennio in corso, l'accordo.

(Approvato).

Art. 6.

Per il regolamento dei rapporti nascenti dalla presente legge tra gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti e gli Enti anticipatori, le disposizioni della presente legge sostituiscono, in ogni effetto, la formale convenzione e le eventuali particolarità che

occorresse definire saranno stabilite per semplice corrispondenza.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in Testo Unico, integrandole e modificandole in quanto occorra, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

(Approvato).

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta* Ufficiale del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1926, n. 1786, riguardante lo scioglimento del Consiglio comunale di Milano » (N. 1356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1926, n. 1786, riguardante lo scioglimento del Consiglio comunale di Milano ».

. Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1926, n. 1786, riguardante lo scioglimento del Consiglio comunale di Milano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per
addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli
uffici e nel funzionamento dei servizi » (N. 1357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi ».

Prego l'onorevole senatore; segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 » (N. 1359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2661, che consente una nuova proroga di sei mesi alla scadenza del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano con Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2123 » (N. 1414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dell'art. 1 del Regio decretolegge 16 dicembre 1926, n. 2123 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1414).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano con Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi. (Approvato).

Art. 2.

Nell'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, dopo le parole: « il personale di qualunque ufficio e grado » aggiungere: « compresi il personale sanitario e i maestri elementari ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena » (Numero 1584).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura del disegno di legge.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1584).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Il senatore Callaini ha presentato un ordine del giorno; ne do lettura:

« Il Senato, approvando il disegno di legge sui provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena, esprime il voto che il Governo, nell'emanare il decreto per la dichiarazione di pubblica utilità di dette opere, previsto dall'art. 1 del presente disegno, aggiunga che oltre il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà pure sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, e che fra le condizioni previste dal successivo art. 7 si aggiunga espressamente che la costruzione delle opere nuove debba armonizzare colla bellezza caratteristica di quelle antiche.

« Callaini ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Callaini per svolgere il suo ordine del giorno.

CALLAINI, relatore. È superfluo che io svolga quest'ordine del giorno limitandomi a raccomandarne la favorevole accoglienza al

Governo e a voi onorevoli senatori, a voi che visitando Siena, avete ammirato la bellezza di quei monumenti che rifulge nelle sue vie, piazze, palazzi, chiese ovunque, in ogni pietra, a voi che avete ammirato la sua storia gloriosa più volte secolare, che anche oggi rivive nell'immenso amore e nel giusto orgoglio dei suoi cittadini. L'on. Fedele mi autorizza a dire che l'avrebbe accettato.

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, Ministro dei lavori pubblici. A nome del ministro della pubblica istruzione, dichiaro che il Governo accetta l'ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Callaini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Callaini ed accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato:

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie al risanamento igienico ed edilizio della città di Siena, previa, per quanto non sia contemplato dalla presente legge, l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Alle espropriazioni relative saranno applicabili le disposizioni degli articoli 12 e seguenti della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento di Napoli.

(Approvato).

Art. 2.

Per la esecuzione delle opere più urgenti, comprese nel piano generale di risanamento della città, lo Stato concorrerà nella relativa spesa, preventivata in lire 7,200,000 mediante la concessione di un sussidio in capitale per l'importo di lire 3,200,000 che verrà corrisposto al comune, fino alla concorrenza di lire 1,600,000 durante l'esercizio finanziario 1929-30 e per altre lire 1,600,000 durante il successivo esercizio finanziario 1930-31.

(Approvato).

Art. 3.

Il Monte dei Paschi di Siena è autorizzato ad anticipare al comune di Siena la residuale somma di lire 4,000,000 per un periodo di 15 anni, sotto forma di conto corrente.

Nei riguardi del conto corrente la presente autorizzazione vale per il Monte dei Paschi a tutti gli effetti anche in deroga alle disposizioni statutarie vigenti.

(Approvato).

(Approvato).

Art. 4.

Il saggio di interesse da corrispondersi sul conto corrente è previsto nella misura del 6 per cento liquidato annualmente, ivi compreso il concorso dello Stato.

Per i primi cinque anni, sarà corrisposta al Monte dei Paschi la sola quota di interessi, mentre per i successivi dieci anni il detto Istituto del Monte dei Paschi riceverà in pagamento dal comune annualità di ammortamento del capitale, che risulterà somministrato al termine del quinto anno, commisurate come se l'operazione dovesse estinguersi in 45 anni, al saggio di interesse del 4 per cento.

Art. 5.

Alla fine del quindicesimo anno, la Cassa depositi e prestiti, valendosi dei fondi degli Istituti di previdenza, di cui al Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, rileverà il residuo debito capitale verso il Monte dei Paschi mediante un prestito da concedersi al comune di Siena al saggio del 6.50 per cento e da garantirsi nelle forme prescritte per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Salvo quanto è prescritto dalla presente legge, nulla è innovato nei riguardi di tale mutuo alle disposizioni che regolano i pre-

stiti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa suddetta.

(Approvato).

Art. 6.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i primi 5 anni, a decorrere dal 1º gennaio 1929, sarà commisurato al 2 per cento sulle somme effettivamente prelevate e sarà pagato direttamente al Monte dei Paschi.

A partire dal 6° anno e fino al 50° anno il concorso dello Stato sarà commisurato all'interesse del 2 per cento sulle somme annualmente residuate dall'ammortamento del capitale eseguito dal comune in base ai saggi di interesse dal 4 per cento, dal 6° al 15°, e del 4,50 per cento del 16° al 50° anno, ragguagliato a somme annuali costanti.

Detto concorso sarà corrisposto per i periodi suddetti rispettivamente al Monte dei Paschi ed agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Al pagamento del concorso statale sarà provveduto con fondi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno, a partire dall'esercizio finanziario 1928-29, in aumento dei limiti annuali di spesa stabiliti dalle leggi dirette a favorire la costruzione delle opere igieniche dei comuni.

(Approvato).

Art. 7.

I benefici di cui alla presente legge sono subordinati alla approvazione del progetto delle opere da farsi con lo stesso Regio decreto di cui all'art. 1.

(Approvato).

Art. 8.

Al pagamento del sussidio di cui all'art. 2 sarà provveduto, per i primi nove decimi, direttamente dal Ministero delle finanze su nulla osta del prefetto, rilasciato in base allo stato di avanzamento dei lavori, vistato dal Genio Civile e, per l'ultimo decimo, in base a nulla osta del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 9.

Il comune rilascerà al Monte dei Paschi, senza l'intervento della Cassa depositi e prestiti, a garanzia degli obblighi assunti, sulla sovrimposta fondiaria, e in mancanza di disponibilità di questa, sui proventi del dazio consumo, delegazione corrispondente alle annualità che deve soddisfare al detto Istituto, detratto, cioè, il concorso governativo.

(Approvato).

Art. 10.

Per la regolarizzazione dei rapporti nascenti dalla presente legge tra la Cassa depositi e prestiti, quale amministratrice degli Istituti di previdenza, ed il Monte dei Paschi e tra questo Istituto ed il comune di Siena, le disposizioni della legge stessa sostituiscono per ogni effetto la formale convenzione, e le eventuali particolarità che si dovessero definire saranno stabilite fra detti Enti con semplice corrispondenza, restando fermo, inoltre, che la Cassa depositi e prestiti rimane estranea all'operazione di anticipazione, che, a favore del comune di Siena, farà il Monte dei Paschi e ai conseguenti rapporti che ne deriveranno.

(Approvato).

Art. 11.

Al mutuo di cui alla presente legge sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1911, n. 586, prorogata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito nella legge 18 aprile 1925, n. 473.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge segreto 16 agosto 1926, n. 1595, che proroga i termini di applicabilità di norme in materia di concessioni gerroviarie e tranviarie » (N. 1440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1595, che proroga i termini di applicabilità di norme in materia di concessioni di ferroviarie e tranviarie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1595, riguardante la proroga del termine di applicabilità delle norme vigenti in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale » (N. 1524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione al disegno di legge: « Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1524).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I Comuni proprietari di teatri, nei quali esistano palchi, loggie, barcaccie e simili di proprietà privata o comunque in uso di privati, sono autorizzati àd applicare ai palchisti, in favore delle imprese, un contributo per ogni spettacolo, sia che detti palchi, loggie, barcaccie e simili vengano o no occupati dal proprietario o utente, ovvero siano noleggiati o restino vuoti.

Il contributo è commisurato al settantacinque per cento dei prezzi fissati dall'impresa pei palchi destinati alla vendita, a norma del secondo e terzo comma dell'art. 13 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276; ed è soggetto al diritto erariale, ai sensi degli articoli 1 e 12 di detto decreto. I palchisti possono esimersi dal pagamento dell'anzidetto contributo mediante cessione dell'uso del palco, loggia, barcaccia e simili all'impresa per la durata del corso degli spettacoli.

(Approvato).

Art. 2.

Il provvedimento di cui all'articolo precedente è adottato dal Podestà sentito il parere della Consulta municipale, nei Comuni ove esiste, e reso esecutorio con decreto del Prefetto. Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

(Approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita
del sale superiore da tavola » (N. 1552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «-Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita del sale superiore da tavola ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita del sale superiore da tavola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia » (N. 1583).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor, di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

Nei riguardi del mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia a norma degli articoli 5 e seguenti della legge 20 agosto 1921, n. 1177, contro la disoccupazione, mediante le convenzioni 9 marzo 1923 approvata con decreto Reale 31 maggio 1923, n. 1341, e 14 settembre 1926, approvata con decreto Reale 28 novembre 1926, n. 2200, il privilegio di cui all'art. 7 della legge stessa prenderà grado nell'ordine stabilito in detto articolo limitatamente agli impianti del Belice a Palermo, della Società agrigentina di Agrigento, della Società elettrica A. Capizzi e C. di Porto Empedocle e della Società siracusana di elettricità di Siracusa. Per i rimanenti impianti della Società generale elettrica della Sicilia, Elettrotecnica palermitana di Palermo, Messinese per Imprese elettriche di Messina e Catanese di elettricità di Catania, il privilegio dello Stato prenderà grado dopo quello spettante allo Stato medesimo in base all'art. 1962 del codice civile, dopo i crediti per obbligazioni e mutui ipotecari esistenti prima del mutuo garantito e dopo il credito per il mutuo fino a 90 milioni di lire da stipulare dal gruppo elettrico siciliano con Enti finanziatori italiani ed esteri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. L'articolo unico sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i Podestà » (N. 1444).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i Podestà ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

`(V. Stampato N. 1444).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ha corso in esenzione dalle tasse postali il carteggio ufficiale regolarmente contrassegnato indirizzato ai podestà dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dalle altre autorità ed Uffici statali la cui giurisdizione od ingerenza sia esercitata nel territorio dei comuni destinatari.

(Approvato).

Art. 2.

Il carteggio ufficiale, regolarmente contrassegnato, scambiato fra i podestà o da questi diretto agli Uffici statali, le cui spese sono a totale carico del bilancio dello Stato, ha corso col pagamento della metà delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private. La francatura di tale carteggio è obbligatoria. Ove il carteggio stesso non sia regolarmente francato, non ha corso, ed è restituito ai mittenti.

La riduzione di tassa di cui al presente articolo non si estende ai diritti di raccomandazione e di assicurazione, ed a quelli di invio per espresso, per posta pneumatica o per posta aerea.

(Approvato).

Art. 3.

Tutte le precedenti disposizioni in materia di tasse postali per il carteggio dei sindaci sono abrogate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Definitiva liquidazione di controversie dipendenti dalle gestioni di guerra presso l'Amministrazione militare marittima » (N. 1472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recala discussione del disegno di legge: « Definitiva liquidazione di controversie dipendenti dalle gestioni di guerra presso l'Amministrazione militare marittima ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1472).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Qualsiasi pretesa verso lo Stato, in dipendenza di atti compiuti dall'Amministrazione militare marittima durante lo stato di guerra, o di contratti di forniture e prestazioni stipulati entro il 31 ottobre 1920, per la quale non sia già incorsa prescrizione o decadenza e sulla quale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stata emessa pronunzia giurisdizionale, oppure proposta azione o ricorso in sede giurisdizionale, s'intende decaduta ove, entro detto termine, non sia presentata istanza redatta in conformità del seguente art. 2.

La presente disposizione non si applica ai contratti ed alle prestazioni ed alle parti di contratti e di prestazioni eseguite dopo la detta data o le cui ragioni creditorie siano già in corso di istruttoria o di liquidazione presso i competenti uffici della Regia marina.

(Approvato).

Art. 2.

L'istanza deve essere presentata in carta libera e in duplice originale al Ministero della marina e deve contenere l'indicazione dello ammontare del credito, con esposizione della causale e menzione dell'organo od ufficio presso il quale il diritto vantato sarebbe sorto; ad essa saranno uniti i documenti di prova che siano in possesso della parte, oppure in essa sarà fatto riferimento a domanda, corrispondenza e documento qualsiasi, precedentemente esibiti.

Uno degli originali della detta istanza, con indicazione del giorno della presentazione e firma del funzionario ricevente, dovrà essere restituito all'interessato come prova dell'avvenuta presentazione.

(Approvato). .

Art. 3.

Ove il Ministero della marina respinga, in tutto o in parte, la pretesa avanzata ai sensi del precedente articolo, dovrà darne notizia all'interessato, con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale. Fermi restando i più brevi termini previsti dalle leggi vigenti, non sarà ammessa n qualsiasi caso azione o ricorso in via giurisdizionale, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di notificazione di cui sopra.

(Approvato).

Art. 4.

Contro le pretese avanzate dagli interessati in via amministrativa e giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dei precedenti articoli, l'Amministrazione ha facoltà di far valere ogni eccezione ed opposizione, pregiudiziale o di merito, consentita dalle leggi in vigore.

(Approvato).

Art. 5.

Le presenti disposizioni non si applicano nei confronti con i Governi esteri.

La presente legge entra in vigore dal giorno

successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
8 gennaio 1928, n. 486, relativo alla determinazione
di tipo e denominazioni ufficiali di riso nazionale
lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione » (N. 1532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, relativo alla determinazione di tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, portante provvedimenti relativi alla determinazione di tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero e sull'applicazione del marchio nazionale d'esportazione a tale riso, è convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Presidenza del Presidente TITTONI

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Amero D'Aste.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Barzilai, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Callaini, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cesareo, Chimienti, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Conci, Cornaggia, Credaro.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Fadda, Faelli, Ferrari, Ferrero di Cambiano, Fracassi.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Gavazzi, Gentile, Giordani, Grandi, Grosoli, Gualterio, Guidi. Imperiali.

Libertini, Luiggi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Mayer, Melodia, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Orsi Paolo.

Pagliano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Pironti.

Rajna, Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salandra, Salata, Salvago Raggi, Scaduto, Schanzer, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Sitta, Soderini, Spirito, Supino.

Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca.

Valenzani, Valvassori Peroni, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1º gennaio-31 dicembre 1921 (N. 1377):

5	Senatori votanti	•	٠,	•	•	110
	Favorevoli .		. •			98
	Contrari	•		•	• •	12

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1429):

Senatori votan	ıti	•	•	•	•	110
Favorevoli						92
Contrari						18

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1466):

Senatori votanti	•	•	•	•	110
Favorevoli .	•				92
Contrari					

Il Senato approva.

Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati (N. 1490):

Senatori votanti	•	•	•	•	110
Favorevoli .					96
Contrári					14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'Esportazione (N. 1563)

Senatori votanti		•	•		. 11
Favorevoli .	,	•	٠		96
Contrari . `.	•	٠	•	. •	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1º febbraio 1923, n. 211 (N. 1347):

Senatori votanti			. 1/1
Favorevoli			92 -
Contrari			18

Il Senato approva.

Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria (Numero 1515):

Senatori votanti	•	•	. 110
Favorevoli .			95
Contrari			15

Il Senato approva.

Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (N. 1312):

Senatori votar	ıti	•	•	•	٠	. 110
Favorevoli						96
Contrari .						14

Il Senato approva.

Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma (Numero 1508):

Senatori votant	i .	٠	•	. 110)
Favorevoli .				96	
Contrari				14	

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche (Numero 1135):

Senatori votanti	•	•	•	. 110
Favorevoli .		• •		98,
Contrari				12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili (Numero 1323):

votar	nti		•	•		. 11	0
evoli						100	
ri .			•			10	
	evoli	evoli .	evoli	evoli	evoli	evoli	votanti

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 29 luglio 1927, n. 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno (N. 1254):

Senatori votanti		•		. 110
Favorevoli .			•	100
Contrari	•	• .	•	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz (N. 1573):

Senatori	vot	anti	 •	•	•	. 110) .
Favore	evol	i .	•			101	
Contra	ıri		•			9	

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina (N. 927):

Senatori votanti	•,	•		. 110
Favorevoli .		,		98
Contrari		,		12

Il Senato approva.

Ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, nonchè nelle frazioni aggregate a Mantova (N. 1567):

Senatori voi	tan	ti	•.		•	. 110
Favorevol Contrari						

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi indicati dall'art. 37 dello Statuto del Regno » (Numero 1596-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senató nei casi indicati dall'art. 37 dello Statuto del Regno ».

Interrogo il Governo per sapere se accetta che la discussione avvenga sul testo modificato dalla Commissione speciale del Senato.

FEDERZONI, ministro delle colonie. A nome del Governo, accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo modificato.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'art. 37 dello Statuto, per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri, sono esercitate da una Commissione, presieduta dal Presidente del Senato e composta di sessanta senatori nominati dal Senato all'inizio di ciascuna sessione.

Alla prima udienza di ciascun dibattimento si fa luogo al sorteggio di trenta senatori come giudici effettivi e trenta come giudici supplenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

CICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Ho chiesto la parola per proporre la sospensiva su questo disegno di legge, che concerne le funzioni giudiziarie del Senato costituito in Alta Corte di giustizia.

Ammetterà ognuno che questo disegno di legge ha una notevole importanza, perchè non concerne privilegi di senatori, ma prerogative del Senato, che mirano a difendere i senatori nell'esercizio del loro mandato.

Ora mi pare che non sia il tempo adatto questo scorcio di sedute e non tutti abbiano tutti gli elementi necessari per dare un ponderato giudizio in proposito.

Farò osservare inoltre che questa mattina

io ho inviato degli emendamenti all'ufficio di segreteria pregando perchè fossero stampati e distribuiti. Mi si è risposto che in due ore non era possibile farlo. Io avevo proposto gli emendamenti nell'intento di migliorare la legge e avrei voluto sottoporli all'onorevole Commissione e agli onorevoli colleghi.

Faró infine notare che la relazione della Commissione è stata distribuita soltanto ieri a tarda ora. E, per l'art. 23 del nostro regolamento, quando non siasi deliberata la urgenza, le relazioni debbono essere stampate e distribuite almeno 48 ore prima della discussione.

Quello che ora viene dinanzi al Senato non è un progetto che abbia carattere di urgenza. Nell'interesse di tutti io credo che sia il caso di meditarlo bene e anche di dargli una forma più particolareggiata e sicura di quella che esso ha nella proposta del Governo, che è molto abbreviata, nè mi pare migliorata dalla Commissione.

Per tutte queste ragioni io proporrei di rinviare la discussione. Mi pare che la discussione potrebbe, anzi dovrebbe rinviarsi, non fosse altro per quello che ho detto appellandomi all'art. 23 del regolamento.

Se poi la mia proposta non sarà accolta, prego l'onorevole Presidente che mi dia facoltà di parlare sul merito del disegno di legge.

FEDERZONI, ministro delle colonie. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, ministro delle colonie. Il Governo riterrebbe poco corretto di prendere un atteggiamento in merito all'opportunità di discutere oggi questo disegno di legge, perchè si tratta di materia strettamente inerente al funzionamento di questa Alta Assemblea.

Perciò, per quanto riguarda la proposta sospensiva, il Governo si rimette interamente alle decisioni del Senato.

BERIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, relatore. A nome della Commissione che ha esaminato il disegno di legge, dichiaro di non potere accogliere la sospensiva proposta dall'on. Ciccotti, e ciò per questa semplicissima ragione. Non già che il disegno di legge sia di un'urgenza straordinaria da doversi votare entro 24 ore; ma siccome si tratta di una

riforma preparata e pensata da lunghissimo tempo, poichè non è da ora che si sono lamentati gli inconvenienti verificatisi in più occasioni per la lunghezza dei procedimenti dinnanzi alla Alta Corte di giustizia e non è da ora che si pensava di trovare una soluzione. la quale, pur mantenendo tutte le necessarie garanzie, assicuri un procedimento più celere, più semplice e più spedito di quello attuale, per queste ragioni, visto che si tratta di un argomento che, per quanto di grandissima importanza, anche per la semplicità del disegno di legge, non può sorprendere alcuno, dichiaro di non poter accogliere la sospensiva. Aggiungo che il disegno di legge è stato presentato al Senato da molti giorni, ed è stato ampiamente discusso ed esaminato dalla Commissione in lunghe e laboriose sedute.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sospensiva proposta dall'onorevole senatore Ciccotti e non accettata dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

La proposta dell'onorevole senatore Ciccotti non è approvata.

CICCOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Io avevo proposto la sospensiva appellandomi anche all'art. 23 del regolamento.

Quanto a questa eccezione, dipende da lei, onorevole Presidente, di accoglierla o meno. È un fatto costante e di generale notizia che la relazione della Commissione non è stata distribuita da quarantotto ore.

PRESIDENTE. Permetta, on senatore Ciccotti. Ella ha telefonato stamane alla Segreteria, invitandola a far ritirare per le ore 14 a casa sua gli emendamenti da lei proposti a questo disegno di legge, emendamenti che si sarébbero dovuti stampare e distribuire. Evidentemente non era possibile che ciò si facesse per le ore 15.

CICCOTTI. Ma l'art. 23 del nostro regolamento prescrive che, eccezione fatta per il caso in cui si sia deliberata l'urgenza, le relazioni debbono essere stampate e distribuite per lo meno 48 ore prima della discussione. Sta in fatto che fino a ieri al giorno, la relazione su questo disegno di legge non era stata ancora

distribuita. E me ne appello agli onorevoli colleghi.

Così stando le cose, se noi passiamo alla discussione del disegno di legge, dobbiamo vio lare senza nessuna ragione un articolo denostro regolamento, e ciò per venire ad una discussione che si potrebbe rinviare senza alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. Quanto al regolamento già da ieri mattina la relazione era nei cassetti degli onorevoli senatori.

CICCOTTI. Anche se vi fosse stata da ieri mattina, non ci sarebbero le 48 ore.

PRESIDENTE. Il senatore Ciccotti fa una proposta di rinvio della discussione, proposta basata sul regolamento. Chi la approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

L'onprevole Ciccotti ha facoltà di parlare per svolgere i suoi emendamenti.

CICCOTTI. Sta bene. Allora discutiamo in merito.

La votazione di questo disegno di legge dipende essenzialmente da una questione preliminare e dal modo come la s'intende. È questa una legge politica o una legge tecnica? La Commissione ha inteso presentarla come una legge tecnica. Ma una legge tecnica non deve punto menomare nè nella sua essenza nè nell'esercizio il diritto a cui si riferisce. Deve mirare, anzi, a migliorare lo stato delle cose. Può dirsi ciò della proposta che è stata fatta?

Anzitutto mi pare che la proposta non sia opportuna perchè l'art. 37 dello Statuto mira, come dicevo, a tutelare l'esercizio della funzione dei senatori in tutto ciò che può concernere il loro ufficio; e quindi, per ragioni storiche che, qui, potrebbe essere superfluo richiamare, vuol premunirli contro false accuse determinate da passione politica o da soverchierie del potere esecutivo che essi debbono controllare.

Ora in un periodo di restrizione di diritti, di coercizione, in cui ci sarebbe tanto bisogno di tutelare quelli che esercitano il mandato legislativo può essere opportuna questa legge? E, se mi volessi richiamare ad alcune parole dette testè dall'on. Federzoni, avrei saputo comprendere che questa legge fosse emanata addirittura dal Senato, ma non che venisse

dal Governo, il quale ha detto di disinteressarsi delle prerogative del Senato, e poi con questo progetto di legge le compromette o le menoma.

Veniamo pure, intanto, ad un breve e schematico esame del disegno di legge.

Questo disegno di legge lo si può considerare da due punti di vista: il punto di vista dei senatori in quanto eventualmente giudicanti, e il punto di vista dei senatori in quanto eventualmente giudicabili.

Senatori giudicanti.

Si dice che questo disegno di legge non tocca l'art. 36 dello Statuto. Ora il povero Statuto va subendo la sorte del carciofo: ogni giorno se ne stacca una foglia. L'art. 36 è rimasto materialmente nello Statuto ma non ha più vigore. Quell'articolo affida al Senato il giudizio nei casi di alto tradimento. Ma, sopravvenuta la legge 25 marzo 1926, la cosidetta legge per la difesa dello Stato che ha costituito il tribunale speciale creando una competenza speciale, è sottratta questa materia al Senato. Per il modo come è concepita la legge io non so perfino se - quod deus avertat - andando qualche senatore soggetto all'imputazione di alto tradimento, il giudizio rientrerebbe nella competenza del Tribunale speciale oppure del Senato.

L'altro caso preveduto dall'art. 36 dello Statuto era il giudizio di un ministro messo in istato d'accusa per un voto della Camera e portato dinanzi al Senato costituito in Alta Corte di giustizia. Ma anche questo è, ormai, un caso assolutamente irrealizzabile. Anzitutto basterebbe riferirsi alla legge sulla riforma della rappresentanza politica, che abbiamo votato l'altro giorno, per intendere che la nuova assemblea, priva sin dalle sue origini di ogni indipendenza politica, non si vorrà mai rendere parricida. Ma c'è un'altra legge, sulle prerogative del Capo del Governo, che ha, con l'art. 6, disposto non si possa mettere all'ordine del giorno di alcuna delle assemblee qualunque questione senza il consenso del Capo del Governo. In questo caso, supponendo solo che potesse essere messo in istato d'accusa un ministro per iniziativa parlamentare, cadremmo nel grottesco, perchè quando si volesse muovere, a norma del'art. 36 dello Statuto, azione giudiziaria contro il Capo del Governo

o contro i ministri, dovrebbe prima il Governo consentire di essere accusato. Ciò può avvenire nel teatro di Ferravilla, ma non nella vita e nella vita politica.

L'art. 36 lo possiamo, dunque, mettere da parte.

L'art. 37 dà diritto ai senatori di essere giudicati dal Senato.

Questa disposizione non può interessare semplicemente il senatore il quale è messo sotto accusa; dovrebbe essere, ed è, d'interesse di tutti i senatori, perchè ogni senatore difende – come dicevo – non il privilegio suo e del collega che viene tratto alla sbarra, ma quella che è una prerogativa essenzialmente politica del Senato. L'art. 37 dello Statuto, come l'art. 45 riguardante la Camera dei deputati, ha un'origine storica, la cui opportunità, come la storia stessa ha tante volte comprovato, mira a difendere il rappresentante, sia esso vitalizio che temporaneo, nell'esercizio delle sue funzioni.

Ora, il disegno di legge, che mette in mano a 30 membri il giudizio di un senatore che venga imputato, evidentemente non lede soltanto il diritto e l'integrità di colui che deve essere giudicato; ma lede anche il diritto e la prerogativa di tutti i senatori, i quali esercitano una funzione che nessuno mai, pel passato, ha loro pensato di togliere.

Vediamo brevemente il caso di un senatore eventualmente giudicabile.

Ogni senatore – non attardiamoci ad esaminare tutto quello che è il contenuto intrinseco di questo articolo dello Statuto, il quale poggia su molte altre ragioni che non ho bisogno di accennare – ha avuto sinora il diritto di essere giudicato dall'intero Senato. Ebbene che cosa fa questo disegno di legge ? Il disegno di legge dice che, d'ora innanzi, il Senato dovrebbe nominare – non spiega in che modo – una Commissione di 30 membri la quale, presieduta dal Presidente, giudicherebbe il Senatore accusato.

Se, puramente e semplicemente, come è lecito supporre, questi 30 membri fossero eletti dalla maggioranza, si avrebbe il caso di una maggioranza che si costituisce giudice dei propri avversari. Ma si dirà: i senatori porteranno con loro un senso di imparzialità quale conviene a giudici. Ed io non voglio contestare questa affermazione. Ma le rappresentanze po-

litiche sono quello che sono; e chi ha letto la storia, non soltanto per passatempo, ma per trarne tutti i possibili ammaestramenti, vorrà ammettere anche che, specie in momenti di grande contrasto, potrà verificarsi più d'un inconveniente. E del resto uno degli « spiriti magni », un uomo che altamente onorò questa Assemblea, e che era grande di mente e di cuore, parlando di sè, cantava: « il petto ove odio e amor mai non si addorme ». Era poeta ed era sincero: altri potrà dissimulare anche questo, ma non potrà per ciò svisare la realtà.

Senonchè si dirà ancora: voi volete essere giudicato dall'intero Senato, ma il Senato è composto di partiti con le loro passioni e le loro tendenze; quindi o che siate giudicato da un numero minore di senatori o dal Senato plenario le vostre preoccupazioni non varieranno nelle conseguenze.

Ma io mi permetto contestare tutto ciò.

Il numero, maggiore o minore, nei giudizi, come in tutte le altre cose, ha la sua notevole importanza. Tanto più grande è il numero dei giudicanti, tanto più le passioni e gli antagonismi si possono scontrare (e moltiplicare in qualche caso); ma in molti altri casi riusciranno a paralizzarsi e a neutralizzarsi a vicenda.

Si vorranno forse ammettere anche dei rappresentanti della minoranza. Ma vi si riuscirà, e come, ove sia grande disparità di maggioranza e minoranza? E quanti ne entreranno nei trenta che si vogliano costituire come Commissione giudicante?

Mi si dirà che se vi è la proporzione di uno a tre, tanto è che ve ne sia uno su trenta, come tre su novanta del Senato plenario. Però bisogna fare un esame della psicologia delle collettività. Tre persone possono ben più su novanta di ciò che non possa uno solo su trenta. Non disse perfino un grande poeta inglese, sia pure con manifesta iperbole: dove vi sono tre uomini insieme, vi possono essere tre regni di meno?

Ammettiamo, dunque, pure, che la nomina avvenga con tutte le cautele e le concessioni possibili. Anche con ciò non si eviterà nessuno dei gravi inconvenienti enunciati.

Non li eviterete. E, quando avrete escogitato tutti i rimedi, non avrete evitato di diminuire l'autorità della stessa Corte giudicante. E non

so poi in che condizione si verranno a mettere, moralmente, i senatori esclusi. Ci saranno dei Senatores majorum gentium e dei Senatores minorum gentium? E a che titolo? E con quali effetti?

Io contesto, dunque, l'opportunità, la sostanza stessa del disegno di legge.

Ma, qui, l'opposizione è, formalmente, una sparutissima minoranza, forse una minoranza che si può sempre ridurre anche al singolare come è avvenuto in qualche votazione del Senato. Non mi illudo, perciò, punto di far rigettare il disegno di legge: non sono riuscito a fare accettare nemmeno la sospensiva!

Per mio conto sono deciso fautore del sistema delle tre letture che in Inghilterra fa tanto buona prova. È un mezzo di conciliare in qualche caso anche il contrasto delle opinioni facendo intervenire il coefficiente del tempo e dell'opinione pubblica; e riesce anche così a fare evitare tanti errori. Quanti di meno, o signori del Governo, voi ne avreste commesso se invece di venir qui con quella folla di leggi le quali sembrano uno zampillo senza fine, aveste limitata, moderata, graduata, rarefatta, questa vostra attività legislativa voi che quantitativamente, s'intende – avete ormai emulato e superato Giustiniano!

Pensando, quindi, o sapendo che la mia tesi di opposizione assoluta potesse non essere accolta, ho proposto questo emendamento che voglio leggere, giacchè non è ancora stato distribuito:

«Art. I.

«Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'art. 37 dello Statuto del Regno per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri sono esercitate da una Commissione presieduta dal Presidente del Senato e composta di 40 senatori come giudici effettivi e 20 come supplenti, con l'aggiunta di 2 altri senatori nell'ipotesi preveduta dall'articolo seguente.

«Art. II.

«Otto giorni prima che abbia principio il giudizio pubblico, si procederà in seduta pubblica e con l'intervento dell'accusato e dei suoi difensori al sorteggio di 50 membri effettivi

e di 20 supplenti; e la lista di essi verrà, nelle forme di legge, notificata all'accusato e ai suoi difensori costituiti, i quali potranno esercitare il diritto di ricusazione, su 10 dei componenti il corpo effettivamente giudicante, senza allegarne i motivi.

«L'accusato avrà pure facoltà di designare due senatori, perchè facciano parte del corpo giudicante con tutti i diritti dei membri effettivi.

«La Commissione così costituita per ogni singolo giudizio funzionerà da corpo giudicante.

«Art. III.

« Nulla è innovato per ciò che concerne la . Commissione di istruzione e di accusa ».

Questo mio emendamento ha appena bisogno di una illustrazione; in fondo io suggerisco di adottare nel procedimento giudiziario del Senato quei provvedimenti che come garanzia di tutti i cittadini sono stati adottati nella scelta dei giurati. Il Senato funzionerà come una volta l'istituto dei giurati; la scelta di quelli che dovessero giudicare, in caso concreto, sarebbe affidata alla sorte; e ciò non offenderebbe nessuno. Che le norme adottate per la costituzione del jury non siano applicabili al Senato, perchè il Senato non è solo giudice di fatto, è illazione ingiustificata e arbitraria che non si può trarre a fil di logica dalla premessa.

Nel mio emendamento si propone l'aggiunta di due membri del Senato che dovrebbero entrare nel corpo giudicante su designazione dello . stesso accusato.

Questo in principio potrà sembrare, a qualcuno, un po' strano, un po' eteroclito. Ma se voi considerate che presentemente l'accusato ha diritto di vedere entrare in Senato, tutti, anche i suoi amici, non vi sarà niente di strano che nella Commissione entrino anche questi due i quali, del resto, pel loro numero non potranno far variare il risultato. Aggiungete poi che io posso appellarmi a precedenti legislativi, perchè, ad esempio, quella legge Casati, che per tanto tempo ha costituito le basi dell'ordinamento della pubblica istruzione in Ital'a, portava che nei giudizi del Consiglio supe-

riore dell'istruzione l'insegnante accusato aveva diritto di invitare due membri della sua facoltà perchè intervenissero.

ZUPELLI. E se gli imputati saranno 30 o 60 ?

CICCOTTI. Io sento l'osservazione, ma rispondo, prima di tutto, che noi non dobbiamo spingere le cose agli estromi. Onorevole Zupelli lei è persona pratica e sa che quando ci fossero 30 senatori imputati...

ZUPELLI. Io suppongo soltanto che ci siano 30 individui, perchè noi dobbiamo giudicare anche i coimputati.

CICCOTTI. Queste sono modalità che andrebbero considerate e regolate. Non è detto che alcune proposte per senatori imputati, debbano valere ugualmente per coimputati per cui non militano le stesse ragioni politiche. E, poi, la legge sui giurati contempla anche il caso di numerosi imputati con concorrente diritto di ricusazione.

Ma prima di tutto il caso di 30 senatori imputati...

ZUPELLI. L'ultimo processo ha avuto 13 imputati.

CICCOTTI. Ma noi ci auguriamo che non debbano aver luogo altri processi come quello della Banca Italiana di Sconto. Se ci fossero altri processi come quello della Banca Italiana di Sconto, il minor male sarebbe che gli imputati – e non era il caso, non essendo tutti senatori – dovessero scegliere 26 senatori. Il peggio sarebbe che l'Italia andrebbe in rovina, perchè ogni fallimento di quel genere porterebbe con sè una serie di lutti e di danni irreparabili.

Ma riconosco, anch'io, facilmente e volentieri, che anche i miei emendamenti – redatti nel brevissimo tempo intercorso tra la distribuzione della relazione dell'Ufficio centrale e questa discussione – sono suscettibili di essere emendati e coordinati.

Perciò, dicevo, che non occorreva trattarne in maniera così istantanea, così frettolosa, perchè sono cose che vanno studiate. Ed allora, volendo anche affrontare tutte le ipotesi, anche meno vicine, si può dire che, come nel caso di giudizii innanzi ai Tribunali ordinari, si debbono mettere d'accordo gli imputati per la scelta dei periti ecc. ecc. Così potrebbe acca-

dere di disporre qualche cosa di analogo nella presente questione.

Allo stato, invece, del progetto come è stato proposto dal Governo, ed adottato testualmente dalla Commissione, sarebbe più desiderabile che si adottasse l'art. 45 dello Statuto come per i deputati. Si avrebbe in quel caso una guarentigia nella concessione dell'autorizzazione a procedere c si andrebbe poi innanzi ai giudici ordinarii, i quali, trattandosi di accuse per reati ordinari, potrebbero dare un loro giudizio, molte volte, presumibilmente, spassionato e disinteressato, come di recente abbiamo visto accadere per un onorevole deputato insignito di medaglia d'oro, accusato di un reato ignominioso, il quale è andato davanti ai giudici di Torino, e va data lode a quei giudici che lo hanno prosciolto.

Concludendo, ho creduto dover fare queste poche osservazioni in cosa di tanto interesse che tocca l'autorità del Senato molto da vicino e non bisogna passarvici sopra alla leggiera. Dixi et servavi animam meam.

BERIO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, relatore. Il senatore Ciccotti ha presentato un emendamento, ma in realtà, come risulta dall'emendamento stesso e dal discorso che ha fatto, egli è contrario alla proposta del disegno di legge, accettato dalla nostra Commissione.

di legge sono state già svolte nella relazione, che ho avuto l'onore di estendere a nome della Commissione stessa, e non mi voglio soffermare su quanto è già stato scritto. Mi limiterò a rispondere alle osservazioni che sono state fatte dal senatore Ciccotti, il quale, ripeto, con il suo discorso ferisce in pieno il progetto di legge. Verrò poi all'esame dell'emendamento.

Anzitutto la questione costituzionale, e cioè, se il progetto di legge sia conforme agli articoli 36 e 37 dello Statuto. L'art. 36, lo abbiamo detto chiaramente nella relazione, non è toccato con la riforma: riguarda i reati di alto tradimento, riguarda i ministri messi in istato d'accusa dalla Camera dei deputati. Quell'articolo non è assolutamente foccato dalla proposta.

La proposta tocca solamente l'art. 37, vale

a dire il giudizio che spetta al Senato sopra i suoi membri. Naturalmente, la disposizione dello Statuto è semplice, come sono tutte le disposizioni statutarie. Lo Statuto dice: «Il Senato giudica i suoi membri». Anche questa funzione giudiziaria ha dovuto organizzarsi, e di fatti, già esistono la Commissione istruttoria e quella d'accusa; ed a quest'ultima si sono dati poteri molto ampi, fra l'altro ha potestà piena in materia contravvenzionale. Alla Commissione istruttoria si è dato il potere di emettere mandati di cattura, mentro lo Statuto parla di un ordine del Senato.

Oggi facciamo un altro passo, e ciò non deve sorprendere, perchè la riforma è l'applicazione di una legge comune a tutti gli istituti, i quali, col progredire dei tempi e col sorgere di nuove necessità, si sviluppano e si perfezionano attraverso nuovi organi e con sempre crescente specificazione di funzioni.

Già nella relazione del Governo, si solleva il dubbio se veramente sia necessaria una legge, che è stata presentata per maggiore solennità. Il disegno di legge non è dunque contrario allo Statuto: è invece un ulteriore svolgimento della norma statutaria, in quanto crea un mezzo, col quale il Senato fa il giudizio.

Si tratta di una riforma, della quale è sentito da lungo tempo la necessità. Non si può giudicare con un collegio di 400 giudici, per quanto autorevolissimi. S'impone la costituzione di un collegio più ristretto. Con la costituzione della Commissione sarà possibile fare, per così dire, una selezione, facendo cadere la scelta sui colleghi, che siano in grado e disposti ad assumere l'ufficio.

Del resto, on. Ciccotti, anche oggi il numero dei giudicanti si riduce automaticamente.

Abbiamo assistito or non è molto ad un processo dell'Alta Corte, e abbiamo l'onore di avere l'on. Zupelli, qui presente, che fu il Presidente dell'Alta Corte e che diresse con tanta energia ed autorità il dibattimento, dimostrando che un generale può fare il magistrato, mentre un magistrato non sa fare il generale!

Ebbene in questo giudizio, quanti senatori furono presenti al momento della sentenza? Credo settanta o ottanta, non di più. Dunque, tanto vale selezionare in precedenza l'organo che deve emettere il giudizio.

Dice l'on. Ciccotti: come si fa la nomina?

A questo proposito devo fare una dichiarazione, che risponde anche alle discussioni fatte in seno alla Commissione. Dopo maturo esame, abbiamo accettato la proposta del Governo, vale a dire l'articolo unico come è stato redatto, in una formula sobria e schematica, che si limita unicamente a stabilire che la funzione del giudizio spetta a una Commissione nominata dal Senato, e niente altro. Con questa disposizione, adunque, non si modificano, nè si limitano in alcuna maniera i poteri sovrani che ha il Senato di regolare la materia. Siccome questa materia dovrà in seguito essere disciplinata in sede di regolamento giudiziario. così sarebbe prematura ogni discussione sul punto circa il modo come potrà essere formata la Commissione.

Mi pare che l'on. Ciccotti abbia accennato alle modalità per la Presidenza. Ma egli è d'accordo che la Commissione debba essere presidente o dal Presidente o da un Vicepresidente del Senato.

Vengo ora all'emendamento presentato dallo onorevole Ciccótti. Come ho dichiarato, questo emendamento verrebbe a distruggere il concetto stesso del disegno di legge; con esso si propone di fare il sorteggio fra tutti i senatori. Ma il sorteggio, al fine di restringere il numero dei giudici, non è necessario, perchè già si fa automaticamente, tanto vero che esiste un articolo del regolamento, il quale stabilisce che l'Alta Corte può giudicare, purchè i suoi membri siano almeno 50; molti senatori, per legittimi impedimenti, non partecipano ai lavori dell'Alta Corte, quando è costituita; talchè, in ultima analisi, già oggi si raggiunge il risultato di limitare il numero dei giudici. Il concetto invece del disegno di legge è profondamento diverso ed è di fare una scelta di coloro che debbono costituite la Commissione.

È superfluo poi osservare che nell'emendamento proposto, si trovano argomenti, come la ricusazione, che sono già disciplinati dal regolamento, e potranno in sede di regolamento giudiziario essere, occorrendo, riveduti e perfezionati.

Ecco perchè non si può non accettare l'emendamento dell'on. Ciccotti. Noi, proponendo l'approvazione di questa legge, non abbiamo fatto che seguire i criteri già seguiti per il passato. Fu creata una Commissione di istruttoria, di

poi Commissione d'accusa nominata pure dal Senato. Oggi si integra e completa questo ordinamento della giustizia, creando una nuova Commissione anche questa nominata dal Senato, per il giudizio.

Quindi non resta da parte mia che raccomandare ai colleghi l'approvazione del testo come è stato proposto, con alcuni lievi emendamenti che meglio ne precisano la portata. Conchiudo ripetendo, che la legge ha un solo obbietto: quello di organizzare la commissione per il giudizio. Tutte le altre modalità per la nomina, per la distinzione tra membri effettivi e supplenti, per la ricusazione, per il funzionamento della Commissione, saranno stabilite nel regolamento giudiziario.

Non ho altro da aggiungere, e prego gli onorevoli senatori di voler votare il disegno di legge, con gli emendamenti proposti dalla Commissione. (Approvazioni).

MELODIA, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, presidente della Commissione. Debbo ripetere le parole ultime dette dall'onorevole relatore, il quale ha perfettamente espresso la volontà unanime della Commissione, che, d'accordo col ministro proponente, sottopone ai vostri voti un disegno di legge assolutamente schematico, lasciando al regolamento giudiziario tutta la parte dirò esecutiva della legge.

Del resto in tutto quello che riguarda l'esecuzione dell'art. 37 dello Statuto, si è fatto sempre così, come giustamente ha detto l'onorevole relatore. Se il Senato me lo permette, aggiungerò anche un altro esempio. L'art. 52 dello Statuto prescrive che tutte le sedute e le deliberazioni del Senato non sono legali, nè valide se non è presente la maggiorità assoluta dei suoi membri, col nostro Regolamento, per le sedute dell'Alta Corte, si dichiara la validità purchè vi siano almeno 50 senatori presenti. È questo il primo passo fatto sulla via nella quale ci mettiamo con la legge in discussione. In conseguenza del parere unanime della Commissione, espresso dal relatore e del quale ho parlato dianzi, la legge ora in discussione non dice altro se non che il Senato deve nominare quali giudici nei casi previsti dall'art. 37 dello Statuto: 30 senatori effettivi e 30 supplenti,

lasciando impregiudicato il modo come dovranno essere designati gli effettivi ed i supplenti, sottomesso dal succitato Regolamento. Ma, per maggiore chiarezza e per dissipare i dubbi presentati da alcuni colleghi, la vostra Commissione vi presenta un emendamento col quale viene stabilito che il Senato nomina i 60 giudici, fra i quali, al principio di ogni singolo dibattimento, il sorteggio stabilisce gli effettivi ed i supplenti.

A tutto quello che ha detto il senatore Ciccotti ha esaurientemente risposto il relatore, ma io mi permetto solo di fare osservare al senatore Ciccotti ch'egli si è messo in contraddizione con se stesso, poichè, mentre ha enunciato che questa legge tratta di un argomento che poteva essere risoluto dal Regolamento giudiziario, ed io divido il suo dubbio, come dice anche il ministro proponente nella relazione che accompagna il disegno di legge, ha poi fatto delle proposte che sono esclusivamente regolamentari. Se egli persisterà nelle sue idee, potrà sempre, nella discussione delle variazioni rese necessarie al Regolamento giudiziario, per effetto di questa legge, presentare le sue proposte che mi auguro per altro che non saranno accolte dal Senato.

Non ho altro da aggiungere.

MORTARA, della Commissione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, della Commissione. Ho aderito coi miei colleghi della Commissione al progetto sottoposto all'approvazione del Senato; mi sono determinato a chiedere la parola in questo momento per mettere un argine alla generosità (mi permettano dirlo) or ora manifestata dal nostro Presidente rispetto alla proposta del senatore Ciccotti.

Egli ha detto. « Riservi le sue proposte alla discussione del regolamento ». Naturalmente nessuno potrà impedire al senatore Ciccotti o a chiunque altro, poichè la libertà della parola e della discussione è sacra, di proporre emendamenti in sede di discussione sulle disposizioni regolamentari. Ma mi pare che il Senato debba fin da questo momento essere ben precisamente convinto che il concetto fondamentale dell'art. 2, che è poi la sostanza dello emendamento Ciccotti, non è assolutamente

accettabile e compatibile coll'indole dell'Alta Corte di giustizia.

Egli ha foggiato questo articolo 2, come ha detto or ora, a somiglianza della organizzazione del procedimento nelle Corti di assise, sulla base del diritto di ricusazione dei giurati; ma i senatori sono giudici di fatto e di diritto tutti, nell'Alta Corte di giustizia o nelle Commissioni giudiziarie previste dal nostro regolamento. Abbassare i membri dell'Alta Corte di giustizia alla funzione di giurato (dico abbassare senza voler davvero recare offesa agli onorevoli cittadini giurati che esercitano questà funzione nelle Corti di assise) è violare l'art. 37 dello Statuto, molto più gravemente di quello che l'on. Ciccotti pensa sia violato dalla riduzione del numero dei componenti il corpo giudicante.

Il proporre la notificazione dei nomi all'imputato o a chi per lui, l'assistenza dell'imputato e del suo difensore alla estrazione a sorte, dibattimento per dibattimento, dei senatori magistrati che dovranno giudicare, è appunto tutta una linea di pensiero che va assolutamente contro la funzione nell'Alta Corte di giustizia. Il concetto fondamentale di questa funzione, che è il giudizio dei pari per garanzia del senatore che ha l'onore di essere investito di questa carica, e che è garantito dal giudizio dei suoi pari, è incompatibile con la proposta Ciccotti.

Soggiungo che io sono abolizionista del privilegio del foro per i reati comuni dei senatori. Questo è un mio vecchio pensiero; non parlo quindi per contraddire una idealità che credo comune a molti altri colleghi e che forse campeggia anche nel pensiero dell'on. Ciccotti. Parlo perchè, una volta che vogliamo tecnicamente organizzare la funzione dell'Alta Corte di giustizia con una modificazione all'organizzazione che essa ha attualmente, dobbiamo mantenere la sua linea fondamentale, quale è determinata dalla sua natura, quale è determinata dalla qualità del Collegio giudicante e dallo scopo per il quale lo Statuto ha costituito l'Alta Corte di giustizia.

Non ho conclusioni da prendere. Credo che votando questo disegno di legge il Senato dovrà essere già preventivamente convinto che emendamenti della natura di quelli proposti dal senatore Ciccotti non potranno essere votati in sede di riforma del regolamento giudiziario.

ZUPELLI. La ricusazione è ammessa dal nostro regolamento.

MORTARA. Mi dice il collega on. Zupelli: la ricusazione è ammessa nel nostro regolamento. Questo istituto c'è in tutti i codici ed in tutti i regolamenti giudiziari. Ma la ricusazione dei giudici deve essere motivata, non può essere quella cieca e non motivata dei singoli giurati, ed è anzi a numero non circoscritto.

PRESIDENTE. Non solo deve essere motivata, ma c'è una grave multa per la ricusazione temeraria.

MORTARA. Questa disposizione è pure comune alla ricusazione dei giudici, e conferma che i senatori i quali compongono l'Alta Corte di giustizia sono giudici e non giurati, e quindi il concetto dell'on. Ciccotti non potrebbe essere approvato in sede di riforma del regolamento giudiziario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, procederemo alla votazione.

Do innanzi tutto lettura del testo dell'articolo unico quale è risultato dalle modificazioni apportatevi dalla Commissione speciale di concerto col Governo:

« Articolo unico.

« Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'art. 47 dello Statuto, per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri, sono esercitate da una Commissione, presieduta dal Presidente del Senato e composta di 60 senatori, nominati dal Senato all'inizio di ciascuna sessione. Alla prima udienza di ciascun dibattimento si fa luogo al sorteggio di 30 senatori come giudici effettivi e 30 come giudici supplenti ».

Faccio notare che la Commissione speciale dichiara inoltre che l'applicazione di questo principio richiede delle modificazioni al regolamento giudiziario del Senato, in occasione delle quali potranno essere esaminate tutte le proposte che si riferiscono all'applicazione del principio stesso. Quindi, rimane inteso che, approvato questo articolo unico, la Commissione speciale verrà riconvocata insieme con quella del regolamento per studiare e

proporre al Senato le modificazioni necessarie al suo regolamento giudiziario.

Do ora lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole senatore Ciccotti:

Art. 1.

Le funzioni deferite al Senato del Regno dall'art. 37 dello Statuto del Regno, per ciò che concerne il giudizio nei procedimenti per delitti imputati ai suoi membri, sono esercitate da una Commissione presieduta dal Presidente del Senato e composta di 40 senatori come giudici effettivi, e 20 come supplenti, con l'aggiunta di due altri senatori nell'ipotesi preveduta dall'articolo seguente.

L'emendamento avendo la precedenza, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento dell'onorevole senatore Ciccotti non essendo approvato, pongo ai voti l'articolo concordato fra la Commissione speciale ed il Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Domando all'onorevole senatore Ciccotti se mantiene gli altri emendamenti o se li ritira, con riserva di riproporli in sede di modificazione del regolamento giudiziario.

CICCOTTI. Data l'accoglienza che il Senato ha fatta al mio primo emendamento, dichiaro di ritirare gli altri, sembrandomi più opportuno di riproporli, se mai, in sede di riforma del regolamento giudiziario del Senato. È meglio conservarsi un'ultima speranza. (Si ride).

PRESIDENTE. L'onorevole Ciccotti avendo dichiarato di ritirare gli altri emendamenti, dichiaro chiusa la discussione:

L'articolo unico del disegno di legge sara poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'or-

dine finanziario, nonchè delle Note scambiate in Rema alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma » (N. 1595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè delle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1595).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in 'Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione all'amichevole di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè alle Note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il Ministro degli affari esteri d'Italia ed il Ministro d'Ungheria in Roma.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore appena effettuato lo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti » (N. 1591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Amplia-

mento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1591).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, valendosi dei fondi provenienti dai buoni di eui al Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e al Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, a concedere alle provincie, ai comuni, ai Consorzi, agli Istituti di istruzione e beneficenza, contemplati dalle vigenti disposizioni in tema di prestiti della Cassa stessa, mutui per i quali le dette disposizioni consentano l'assegnazione del contributo statale, al saggio d'interesse dei mutui ordinari, stabilito anno per anno ai termini dell'art. 9 del Testo Unico delle leggi (libro 1º) approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Per tutti i mutui di cui al presente articolo, l'annualità posticipata di contributo statale sarà uguale a quella che sarebbe stata liquidata in base alle disposizioni vigenti prima della presente legge e verrà considerata come quota parte dell'annualità complessiva di ammortamento.

(Approvato).

Art. 2.

I mutui da concedersi ai sensi del precedente articolo saranno ammortizzabili in un periodo di tempo che, per la parte di debito a carico dell'Ente mutuatario, non potrà superare i 35 anni, restando la possibilità del coesistente ammortamento in 50 anni della parte di debito a carico dello Stato per i mutui che godono il concorso governativo.

(Approvato).

Art. 3.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti avrà facoltà di collocare i mutui di cui all'art. 1 della presente legge sui fondi ivi indicati, anche se gli Enti mutuatari li abbiano deliberati e le competenti autorità autorizzati, ai fini del coollocamento, sui fondi degli Istituti di previdenza.

In tal caso, se l'applicazione della presente legge non porta spostamento di condizioni, non occorre modificare le deliberazioni e le autorizzazioni suddette.

Nella concessione dei mutui di cui all'art. 1 della presente legge l'Amministrazione mutuante darà la precedenza alle domande che, documentate anche ai fini della garanzia, si trovino presso di essa alla data di pubblicazione della legge stessa.

(Approvato).

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai mutui che, quantunque non ancora concessi, siano stati però già deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti al momento della pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950, è sostituito dal seguente:

« A tale scopo la Cassa depositi e prestiti è autorizzatà a ricevere dagli Istituti suddetti in conto corrente fruttifero, allo stesso saggio del comma precedente, le somme necessarie, e destinerà all'estinzione del suo debito capitale la quota di ammortamento compresa nelle annualità ad essa dovute per la estinzione dei mutui ».

« Tali mutui saranno concessi con le garanzie, forme e modalità dei mutui propri della Cassa, salvo il disposto del Regio decreto-legge 12 maggio, 1927, n. 802, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 209 ».

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai mutui già concessi ed

abrogano ogni contraria norma, ferme rimanendo le condizioni di concessione.

(Approvato).

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti del 31 dicembre di ogni anno regolerà a tutti gli effetti, con corrispondente rimborso, il conto corrente con gli Istituti di previdenza, autorizzato dall'articolo 2 del Regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, in dipendenza dei prelevamenti fatti sul conto stesso.

La regolazione di tale conto al 31 dicembre 1927 sarà fatta alla entrata in vigore della presente legge.

Nei riguardi di ciascun mutuo la determinazione della nuova annualità di ammortamento sarà fatta, prevì i debiti conguagli, dopo che risulterà chiusa la rispettiva partita di conto corrente.

(Approvato).

Art. 7.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Approvazione della Convenzione e dello Statuto firmati a Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè del relativo Atto finale » (N. 1594).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione e dello Statuto, firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, nonchè del relativo Atto finale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1594).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

. MARCHIAFAVA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIAFAVA, relatore. Prego il Senato di consentirmi brevi parole, perchè questo disegno di legge «approvazione della convenzione e dello Statuto per la creazione di una Unione internazionale di soccorso, » non passi nel silenzio alla votazione, per la duplice ragione della importanza dell'opera e della sua origine italiana. Veramente, pure senza la mia parola, questo disegno di legge non sarebbe passato nel silenzio, perchè il Capo del Governo, nell'elevato ed ammirato discorso dell'altro ieri al Senato, sul bilancio degli Esteri, ricordava l'opera dell'Unione internazionale di soccorso fra le più cospicue che il Governo italiano ha proposto e posto sotto l'egida delle Società delle Nazioni. Ora l'importanza, ilvalore altamente umanitario dell'opera è evidente, quando si consideri la frequenza e la entità dei disastri, delle catastrofi, dei cataclismi, talora immani, che si avverano nel mondo, come i due esempi, di triste ricordo, in Italia: il terremoto Calabro-Siculo e il terremoto della Marsica; catastrofi le quali atterriscono e addolorano il mondo per la perdita di tante vite umane e di beni, frutto dell'ingegno e del lungo lavoro. Si consideri inoltre la eventuale insufficienza dei mezzi a disposizione di una Nazione per fronteggiare il disastro, di regola inopinato, onde la necessità ed il desiderio dei soccorsi e il dovere umano di apprestarli da parte delle Quando esista un patto di Nazioni vicine. alleanza fra le Nazioni, quando esista un vincolo di convenzione fra gli Stati per un aiuto reciproco per quelle calamità che soverchiano i poteri di difesa dei popoli; con un contributo proporzionale da parte di tutti gli Stati aderenti, con una preparazione in tutti tecnica, previdente e sempre pronta, da affidarsi alle grandi Società di soccorso, prima fra tutte quella della Croce Rossa, così benemerita. nella guerra e nella pace; allora, allora soltanto il soccorso dato ai popoli nei disastri cesserà di essere tardivo, insufficiente, disordinato, è sarà invece pronte, tempestivo, adeguato ai bisogni, sicuramente efficace e non lederà in alcun modo le naturali suscettibilità dei popoli.

Così l'ideale eterno della solidarietà fra gli uomini, trova, per il soccorso fra i popoli nelle calamità, senza badare a differenze di razza, di nazionalità, di fede religiosa o politica, la sua realizzazione in questo primo patto di mutualità fra gli Stati, in questa Unione internazionale di Soccorso, che ha raccolto la simpatia e l'approvazione di 43 Stati.

È piena d'interesse e di soddisfazione per noi italiani la lettura dei processi verbali della Conferenza per la creazione di una Unione internazionale di Soccorso tenutasi a Ginevra nel luglio 1927; in essi vediamo con quale interessamento, con quale zelo, con quale accuratezza i rappresentanti competenti e generosi dei 43 Stati hanno studiato, discusso, elaborato e perfezionato il progetto italiano della Unione internazionale di Soccorso, la cui Convenzione è stata firmata il 12 giugno 1927.

L'altra ragione per la quale io ho domandato il permesso di parlare è stata quella di segnalare che questa proposta è di origine it aliana e propriamente un progetto del nostro collega senatore Ciraolo, il quale ne ebbe la prima ispirazione davanti lo spettacolo doloroso del terremoto del suo paese nativo nel giorno del terremoto calabro-siculo. Egli, che fu Presidente della Croce Rossa Italiana, per sette anni, con volontà tenace e perseverante « con battaglia » vince ogni che l'animo scoraggiato dallo scetticismo dei primi tempi, difese il suo progetto e lo portò alla vittoria, che è indubbiamente il suo miglior compenso

Possa la pratica di quest'opera benefica giovare non soltanto al soccorso dei popoli colpiti dai disastri che soverchino la loro facoltà di soccorso e di difesa, ma possa anche giovare a rafforzare i vincoli fra i popoli nella pace, nella giustizia, nella dignità e nell'amore. (Applausi).

CIRAOLO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAOLO. Onorevoli colleghi, le generose parole dell'Ufficio centrale, consacrate nell'eloquente relazione del senatore Marchiafava, – maestro di ogni idealità e di ogni studio per l'assistenza alle popolazioni –, e le parole pure assai generose che egli ha ora pronunziate mi obbligano a vincere la profonda commozione che il passaggio di questa legge nella nostra Aula mi ispira sin nel più profondo del cuore.

È da sette anni che il promotore dell'Unione internazionale di Soccorso percorre un diuro cammino, operando per agitare davanti alla coscienza di grandi Assemblee internazionali una grande speranza, onorevoli colleghi, – una nostra speranza italiana –, di unione dei popoli non in ideologie vaghe e sonore, ma in azioni positive di solidarietà umana contro il dolore e la morte. Ed era scopo del promotore di formare armonie di mutue cooperazioni fra tutte le genti, per rendere a ciascuna meno aspra la battaglia che, dalle sue origini, l'umanità combatte contro i furori della natura.

Il sogno è compiuto. Un profondo e largo movimento si svolse dal Progetto italiano di federare gli Stati in un patto di mutualità, per il soccorso alle popolazioni colpite da calamità, maggiori di ogni loro normale possibilità di difesa. La Carta della mutualità mondiale, fu promulgata da 43 Stati riuniti nella Conferenza del 4 luglio 1927 a Ginevra. E, in questi giorni, quella Carta, firmata da 30 Alte Parti Contraenti, è dalla Società delle Nazioni distribuita a tutti i Governi. Grande successo della iniziativa italiana. Successo certamente preparato, da studi profondi della Società delle Nazioni - meritevole del più alto encomio, - da dibattiti di quattro sue Assemblee, da sue inchieste presso tutti i Governi, da consultazioni degli organi tecnici nazionali e internazionali della Croce Rossa, da esami e da collaborazioni di grandi Accademie scientifiche. Raramente forse, una Convenzione internazionale fu preceduta, da altrettanta indagine e da altrettanta ponderazione. Ed è perciò forse che ora seguono consensi così larghi.

Dell'Unione internazionale di Soccorso, il promotore non ha da parlare davanti all'autorità dei suoi colléghi del Senato, poichè una eloquente relazione degli Uffici ne precisa origini, organi, fini.

E mi sia permesso, anzi, di segnalare, accanto a quella, anche la compiutezza e la simpatia che sono nelle relazioni del ministro degli affari esteri alla Camera, e del relatore della Commissione nell'altro ramo del Parlamento. Le quali due relazioni, insieme con quella del nostro illustre collega Marchiafava, compongono un trittico mirabile intorno all'U. I. S.

7-2- Walter 5-2

Mi sia consentito però di aggiungere che il risultato ottenuto non fu raccolto senza gravi, numerose e lunghe difficoltà.

Durante i sette anni – nei quali, potrei dire anch'io, «sette paia di scarpe ho consumato...» – il promotore ha visto sbocciargli d'intorno tutti i fiori amari dello scetticismo. Ogni forma di questo potere dissolvente della vita è stata adottata per disanimare una fede la quale traeva il suo primo alimento dalla esperienza dolorosa.

Se le argomentazioni dello scetticismo avessero avuto ragione di quella fede, ci mancherebbe ora la grande gioia di avere indotto, in nome dell'esperienza dolente del popolo italiano, Governi e Nazioni a mettere in comune la loro esperienza, i loro mezzi, la loro volontà di salvezza, per riuscire a realizzare finalmente, nel realismo di una mutualità concreta, il sogno della solidarietà internazionale. Il promotore è fiero di aver salvato con tenacità italiana il proprio progetto e la propria fede da ogni contrasto di incredulità.

Ma il suo tenace sforzo avrebbe più a lungo stentato ad attingere la mèta, se non lo avesse assistito col suo gran nome e con la sua cooperazione il Capo del Governo e Primo ministro. Io compio un dovere di gratitudine, dunque, nel ripetere oggi davanti alla vostra autorità, onorevoli senatori, quel che affermai le molte volte nelle aule internazionali. E cioè, che, senza questo alto ausilio, mi sarebbe stato assai più arduo di raggiungere la mèta.

'. Accompagnando nel suo aspro cammino il mio progetto, io ebbi già il maggior premio, quando potei constatare ch'esso suscitava a poco a poco crescenti simpatie intorno al nome d'Italia. Ma ebbi altresì la soddisfazione di portare - dove sonava l'accusa all'Italia e al Governo italiano di aspirare a turbare la pace del mondo -, la dimostrazione che l'assistenza data a questa iniziativa italiana di cooperazione e di fraternità fra i popoli, dal Primo ministro e ministro degli affari esteri, è prova della nobilissima idealità di pace, alla quale l'azione del Governo si viene ispirando. E mi è caro di poter ripetere oggi, dopo la ben più alta e autorevole dimostrazione fatta dal Primo ministro, ieri, delle opere e degli strumenti di pace della sua politica estera, la

testimonianza di questa mia modesta esperienza.

Onorevoli colleghi, consentitemi di affermare che la Convenzione da voi oggi riesaminata, e che crea l'Unione internazionale di Soccorso, è ancora una forma della civiltà antica e nuova di una Nazione, che più di ogni altra ha sempre promosso il cammino del diritto e della bontà fra le genti umane. (Applausi).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie italiane alla Convenzione ed allo Statuto, firmati in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 12 luglio 1927, per la creazione di una Unione Internazionale di Soccorso, nonchè al relativo Atto finale.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore, nei termini previsti dalla Convenzione di cui all'articolo precedente, dopo il deposito delle relative ratifiche da parte dell'Italia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sara poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Amero D'Aste, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bonicelli, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Conci, Contarini, Cornaggia, Credaro.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari, Ferrero diCambiano, Figoli.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Gavazzi, Gentile, Giordani, Grandi, Grosoli, Gualterio, Guidi. Imperiali.

Libertini, Loria, Luiggi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Mayer, Melodia, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Orsi Paolo.

Pagliano, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Pironti, Podestà, Pozzo.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salandra, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi Della Torretta, Torlonia, Torraca.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Vigliani, Volpi. . Zupelli.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per il patrocinio innanzi alle preture » (N. 1428).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il patrocinio innanzi alle preture ». Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor, di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1428).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ferme rimanendo le disposizioni vigenti per il patrocinio nelle preture dei comuni, che siano sede di tribunale o capoluogo di provincia. il patrocinio innanzi alle altre preture può soltanto essere esercitato, oltre che dagli avvocati e dai procuratori, da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale, osservate le disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 283, e del regolamento approvato con Regio decreto 19 dicembre 1901, n. 547.

Nondimeno il presidente del tribunale, sentiti il procuratore del Re ed il presidente del Consiglio dell'ordine dei procuratori, e il segretario, di cui la nomina sia stata approvata a termini dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, del locale Sindacato fascista degli avvocati e procuratori, qualora lo ritenga necessario, avuto riguardo al numero degli affari giudiziari ed a quello dei professionisti residenti ed esercitanti abitualmente nel mandamento, ha facoltà di determinare, per ciascuna pretura, il numero delle persone che possono ottenere l'abilitazione, a norma dell'art. 7 della predetta legge.

Ai fini di tale abilitazione saranno preferiti coloro che abbiano maggiori requisiti per il migliore esercizio del patrocinio.

(Approvato).

Art. 2.

Il patrocinio negli uffici di conciliazione dei comuni, che siano sede di pretura, può essere esercitato soltanto da coloro che sono ammessi a patrocinare innanzi alle preture.

Salvo il disposto del 1º capoverso del precedente articolo, le persone, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 7 della legge

7 luglio 1901, n. 283, possono chiedere l'abilitazione, giusta le norme dell'art. 7 della stessa legge, unicamente agli effetti del patrocinio innanzi agli uffici di conciliazione, che non siano sede di pretura.

(Approvato).

Art. 3.

Coloro, che alla entrata in vigore della presente legge siano abilitati al patrocinio innanzi alle preture e si trovino iscritti nel relativo albo, possono continuare il patrocinio medesimo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
8 dicembre 1927, n. 2258, relativo all'autonomia
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » (Numero 1251).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo all'autonomia dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, col quale l'Amministrazione delle privative viene eretta in Azienda autonoma per i servizi relativi ai tabacchi, ai sali ed al chinino di Stato, sotto la denominazione di Amministrazione dei monopoli di Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere » (N. 1525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1525).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le Opere Pie ospedaliere, classificate di prima classe a norma dell'art. 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, che abbiano in esercizio da più di dieci anni farmacie interne per esclusivo servizio dell'ospedale, possono, nei comuni con popolazione superiore ai 10,000 abitanti, essere autorizzate dal Prefetto, sentito il Consiglio sanitario provinciale e la Giunta provinciale amministrativa, ad aprire e gestire farmacie in eccedenza alla pianta organica stabilita a norma dell'art. 2 della legge 22 maggio 1913, n. 468, ancorchè in tali comuni si trovino farmacie privilegiate ai sensi dell'articolo 28 di detta legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le concessioni per apertura di farmacie, in eccedenza alla pianta organica, a norma del precedente articolo, non potranno superare il numero di una, nei comuni fino a 50,000 abitanti; di due in quelli da oltre 50,000 a 150,000 abitanti; di tre nei comuni da oltre 150,000 a 300,000 abitanti; di quattro nei comuni maggiori.

(Approvato).

Art. 3.

Le farmacie aperte a norma dei precedenti articoli saranno assorbite nella pianta organica del comune, mano a mano che si produrranno

vacanze nel numero delle farmacie comprese in detta piantà.

(Approvato).

Art. 4.

Alle farmacie suddette sono applicabili, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge, le disposizioni della legge 22 maggio 1913, n. 468 e del Regolamento approvato con Regio decreto 13 luglio 1914, numero 829.

(Approvato).

Questo dissgno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quatidiani ed esonero dell'Agenzia Stefani dalla esservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali » (N. 1588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'Agenzia Stefani dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

" MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1588).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono abrogati il primo comma dell'art. 7 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, numero 1096, ed il Regio decreto-legge 6 dicembre 1926, n. 1064, contenenti disposizioni che limitano il numero delle pagine dei giornali quotidiani.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1933, per il riposo festivo nelle

aziende dei giornali, e quelle del relativo regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1923, n. 1393, non sono applicabili all'Agenzia Stefani.

Il personale della predetta Agenzia che lavora la domenica usufruisce, per turno in altro giorno della settimana, del riposo compensativo di 24 ore consecutive, decorrenti da una mezzanotte all'altra.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell' Ente nazionale serico » (N. 787-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico ».

Domando all'onorevole ministro dell'economia nazionale se accetta le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale del Senato.

BELLUZZO, ministro del'economia nazionale. Il nuovo testo sottoposto all'approvazione del Senato è stato già concordato fra l'Ufficio centrale ed il Governo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di dar lettura del disegno di legge nel nuovo testo concordato fra l'Ufficio centrale ed il Governo.

BELLINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

with the contract of the factor of the

È istituito, con sede in Roma, l'Ente Nazionale Serico avente lo scopo:

a) di promuovere, nel Regno e nelle Colonie, l'incremento della gelsicoltura e della bachicoltura, assumendo anche iniziative volte

a diffondere l'adozione di razionali metodi di lotta contro le malattie dei gelsi e dei bachi da seta;

- , b) di agevolare gli studi, le ricerche, gli impianti sperimentali intesi al progresso dell'industria serica in tutti i suoi rami promuovendo anche, ove occorra, l'istituzione di speciali corsi di insegnamento;
- c) di raccogliere informazioni dirette sui mercati serici mondiali;
- d) di svolgere ogni altra iniziativa intesa al perfezionamento tecnico della produzione serica e sericola ed al perfezionamento delle organizzazioni commerciali relative.

L'Ente ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa e finanziaria. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Economia Nazionale, anche al fine del coordinamento dell'azione dell'Ente con le direttive di politica economica dello Stato.

Art. 2.

. Sono organi dell'Ente:

- 1º il Presidente;
- 2º il Consiglio d'Amministrazione;
- 3º il Comitato esecutivo;
- 4º il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 3

Il presidente è nominato dal ministro per l'economia nazionale, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Egli ha la rappresentanza dell'Ente, e in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice-presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione à termini dell'art. 5. In caso di assenza del vice-presidente, assumerà le funzioni il Consigliere più anziano; nel caso di parità della data di nomina, l'anzianità è determinata dall'età.

Art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione è composto del Presidente e di 12 membri nominati dal Ministro per l'Economia Nazionale. Tre dei membri suddetti sono designati rispettivamente dalle Confederazioni Generali Fasciste dell'agricoltura, dell'industria e del commercio. Con l'autorizzazione del Ministro per l'Eco-

nomia Nazionale saranno chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione i rappresentanti, in ragione di uno per ciascuno, degli Enti od Associazioni che concorrano permanentemente nelle spese dell'Ente nazionale serico.

A tal fine, l'Istituto di Emissione, il Banco di Napoli e di Sicilia, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, la Cassa Nazionale per gli Infortuni, gli Istituti di credito agrario e fondiario, le Casse di Risparmio e le Banche popolari, sono autorizzate, anche in deroga ai loro statuti o regolamenti a partecipare alle spese necessarie per il mantenimento dell'Ente nazionale serico con assegnazioni di carattere permanente.

Sono membri di diritto del Consiglio i Direttori generali dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, delle dogane ed un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

I membri del Consiglio di Amministrazione, esclusi i membri di diritto, durano in carica tre anni e possono essere confermati: quelli nominati durante il triennio, in caso di vacanza, restano in carica tutto il tempo per il quale vi sarebbero stati i membri da essi sostituiti.

Art. 5.

Il Consiglio è convocato dal Presidente e deve adunarsi almeno due volte all'anno.

Esso, nella prima tornata, procede alla nomina di un vice-presidente, il quale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 6.

Spetta al Consiglio di determinare le direttive generali dell'attività dell'Ente, nonchè i programmi generali di tale attività e di ogni altra iniziativa, in relazione alle finalità indicate nell'art. 1.

Spetta inoltre al Consiglio l'approvazione lei bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente.

Art. 7.

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal vice-presidente e da tre consiglieri nominati dal Consiglio. Sono membri di diritto del Comitato i Direttori Generali dell'agricoltura e dell'industria.

Spetta al Comitato esecutivo deliberare sulle spese, nonchè su ogni altro argomento che interessi l'attività dell'Ente e che non sia riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Spettano inoltre al Comitato esecutivo l'assunzione, il licenziamento e la fissazione del trattamento del personale. A detto personale si applica la disposizione dell'art. 1 del Regio decreto-legge 20 maro 1924, n. 501, relativo al personale non operaio.

L'assunzione ed il licenziamento del personale di servizio potranno essere deferiti al Segretario generale, il quale provvederà nei limiti dell'organico.

I menbri del Comitato esecutivo, esclusi quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito di tre membri nominati dal Ministro per l'Economia Nazionale di concerto con il Ministro per le Finanze.

Art. 9.

La direzione degli Uffici dell'Ente è affidata a al Segretario generale. Questi è nominato dal Comitato esecutivo, che ne fissa la retribuzione.

Spetta al Segretario generale curare, secondo le direttive del Presidente e del Comitato Esecutivo, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato e di promuovere e coordinare l'attività dei singoli servizi.

Art. 10.

L'Ente Nazionale Serico provvederà, secondo direttive da concordare con l'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1102, alla compilazione delle statistiche riguardanti il movimento industriale e commerciale bacologico e serico. Nei riguardi di tali statistiche si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

L'Ente pubblicherà un « Annuario Serico Italiano » ed un « Bollettino periodico di informazioni seriche ».

Art. 11.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

- a) dal contributo una volta tanto di lire 2,000,000 e dalla somma annua di lire 750,000 da parte dello Stato, come all'articolo successivo;
- b) dai contributi degli Enti od Associazioni indicati nell'art. 4.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell' Economia Nazionale, a partire dall' esercizio finanziario 1927-28 sono soppressi gli stanziamenti inscritti ai capitoli corrispondenti a quelli n. 30, n. 60 e n. 125, dell'esercizio 1926-27, ed è istituito un capitolo con la dizione: « Contributo per il funzionamento dell'Ente Nazionale Serico » e con lo stanziamento di lire 750,000.

Nella parte straordinaria dello Stato di previsione del Ministero predetto per l'esercizio 1926-27 verrà iscritta la somma di lire 2,000,000, da prelevarsi dall'avanzo della gestione 1925-26, di cui al Regio decreto 5 giugno 1926, n. 990.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1º luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, l'Ente Nazionale Serico presenterà al Ministero dell'Economia Nazionale il bilancio consuntivo dell'esercizio, corredato dalla relazione sull'attività svolta nell'esercizio stesso e su quella che si propone per l'esercizio in corso.

Art. 14.

Il Consiglio di Amministrazione, per motivate ragioni, potrà essere sciolto con Regio decreto promosso dal Ministro per l'Economia Nazionale: in tal caso con lo stesso decreto sarà nominato un commissario per la temporanea gestione dell'Ente.

Art. 15.

La pianta organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale assunto in

servizio dall'Ente Nazionale Serico debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per l'Economia Nazionale.

A tal fine saranno sottoposti a revisione, per essere messi in armonia con le nuove norme, i regolamenti e le convenzioni particolari che dall'Ente suddetto fossero stati emanati o stipulati anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Ove, in seguito alla revisione suddetta, fosse chiesta dal personale la rescissione del contratto di impiego, le indennità relative saranno liquidate in base a quelle previste dal Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

Art. 16.

È abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

MARCELLO, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO, relatore. Onorevoli colleghi. Scuso la lunghezza della relazione col proposito di riassumere tutto quanto mi sembrò fosse utile avere presente anche per l'avvenire, perchè la grave crisi della sericoltura, che oggi ci preoccupa, preoccuperà la Nazione, ancora per alquanto tempo prima che essa possa essere superata.

Il mio fu un lavoro di semplice compilazione che il poco di mio spero non abbia soverchiamente guastato.

L'Italia nel 1860 produceva circa 60,000,000 di chilogrammi di bozzoli, ora, a mala pena, si mantiene sui 50,000,000. Il Giappone che allora ne produceva 40,000,000 ora ne produce circa 350,000,000. Nel 1910 erano circa 240,000 le maestranze impiegate negli opifici serici italiani, oggi essi si aggirano sulle 120,000. L'Italia è nelle migliori condizioni climatiche e demografiche per sviluppare la bachicoltura. L'industria della trattura, pure essendo in grande sofferenza, è tuttavia così bene svilup-

pata presso di noi da richiedere sino a 25,000,000 di chili di bozzoli esteri per dare alimento alle proprie filande. I prodotti di seta naturale rappresentano circa un quarto delle nostre esportazioni, e valgono a pagare il nostro fabbisogno di frumento.

Il consumo mondiale assorbe la crescente produzione di seta naturale e può assorbirne assai più ancora. Basti considerare che la sola Cina consuma annualmente da 45,000,000 a 60,000,000 di chili di seta, mentre tutto il rimanente del mondo non arriva a consumarne 50,000,000, dei quali oltre 32,000,000 sono consumati dai soli Stati Uniti nord americani.

La seta ha pregi di durata e di resistenza superiori a quelli di qualsiasi altro filato.

Se il consumo non si estende come dovrebbe, ciò proviene particolarmente dalle frodi delle misture e delle tinture.

Presso di noi la sericoltura soffre già da molti anni. I provvedimenti furono sempre tardi ed inadeguati.

La storia, attraverso i secoli, ci insegna che la sericoltura fiorì soltanto ove fu efficacemente protetta.

Bene fece quindi il Governo instituendo un Ente chiamato a collaborare con esso per promuovere ed attuare tutti quei provvedimenti che possono valere a sviluppare questa ricchissima fonte di benessere pel nostro paese.

Il decreto concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico, che già ebbe favorevole accoglimento da parte della Camera dei deputati, fu argomento di alcune serie obiezioni da parte del vostro Ufficio centrale, tanto che esso si divise in maggioranza e minoranza, concordanti entrambi sui difetti, discordanti sull'atteggiamento. La maggioranza fu favorevole alla conversione in legge, nella fiducia che il decreto sarebbe stato dal Governo radicalmente modificato, la minoranza riteneva che si dovesse senz'altro respingere.

Le osservazioni portavano particolarmente: sull'eccessivo numero e scarsa competenza dei componenti del Consiglio generale dell'Ente; sul bisogno di urgenti provvedimenti e sulla opportunità di non aggravare con nuove e moleste imposizioni di contributi una cultura agraria ed una industria che si trovano già in così grave crisi e che si vogliono perciò risollevare e sviluppare. L'onorevole ministro

ebbe la cortesia di prendere in benevola considerazione le osservazioni del vostro Ufficio centrale, e ne seguì la redazione del nuovo testo concordato, il quale accoglie la maggior parte delle richieste dell'Ufficio centrale, lasciando la porta aperta alle altre.

Perciò l'Ufficio unanime vi propone, onorevoli colleghi, di dare il vostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto modificato secondo il nuovo testo, e vi propone altresì di approvare il seguente ordine del giorno, accettato dal Governo, il quale, a parere del vostro Ufficio centrale, meglio risponde al bisogno ed alla urgenza del momento:

«Il Senato, prendendo atto delle intenzioni del Governo di voler avviare il gravissimo problema della sericoltura ad una soluzione che sta in armonia col vitale interesse che essa rappresenta;

« deve constatare che il contributo assegnato dallo Stato è assolutamente insufficiente ad assicurare la vitalità dell'Ente serico; fa voti che il Governo aumenti gli stanziamenti in relazione al bisogno;

« confida che nella composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente serico sarà data equa rappresentanza alla bachicoltura ed alla trattura; e che i pubblici poteri, come sanno efficacemente provvedere a mantenere ed a far rifiorire altri importanti cespiti dell'economia nazionale, vorranno trovare le vie ed i mezzi adeguati per risollevare e per rendere prospera la sericoltura italiana, la quale ha le maggiori possibilità di sviluppo, e che oggi ancora è il più importante elemento equilibratore della bilancia commerciale».

Ed ora che ho finito, permetta l'onorevole ministro che rinnovi a lui, anche a nome dei colleghi, l'espressione del nostro animo grato per la sua costante, squisita cortesia e per la benevola accoglienza fatta alle nostre osservazioni.

GAVAZZI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVAZZI. L'ora tarda non permette un esame analitico del disegno di legge sull'Ente serico. D'altronde esso logicamente ha un carattere di provvisorietà e sarebbe forse inutile accennare ai punti nei quali debbo dissentire dall'egregio collega relatore. Il Senato voglia però consentirmi una breve dichiarazione.

Or sono vent'anni Luigi Luzzatti già riteneva così gravi e difficili le condizioni della sericoltura italiana, da indursi a promuovere e dirigere personalmente una inchiesta per studiarne i mali ed i rimedi: e questi ultimi additava un nostro eminente collega, Giannetto Cavasola, e raccoglieva in un disegno di legge un altro insigne collega nostro, Giovanni Raineri.

Le difficoltà, per non essere state approvate le provvidenze proposte, non furono nè vinte, nè tampoco attenuate, si sono anzi venute sensibilmente aggravando nel corso di questi vent'anni; onde, chiunque può constatare l'evidente rapido decadimento di questa nostra speciale produzione agricola-manufatturiera, di questa produzione nella quale sono investiti ingenti capitali terrieri ed industriali, nella quale prestano l'opera loro non meno di 500 mila famiglie di agricoltori e di 100-150 mila operai accolti in numerosi opifici. Se v'è industria naturale e tradizionale nel nostro Paese, che dalle pendici delle Alpi Cozie, delle Tridentine, delle Giulie si stende sino ai margini della Calabria e della Sicilia, se v'è industria essenzialmente rurale, se v'è industria eminentemente esportatrice, questa è l'industria della seta.

Chi ad essa, per avita tradizione di famiglia, ha dedicata tutta la sua vita, chi ha avuto l'altissimo onore di collaborare assiduamente al fianco di Luigi Luzzatti nei lavori dell'inchiesta serica, chi ascolta ogni giorno i lamenti che a lui giungono da ogni parte d'Italia e sa le perdite ingenti e vede ridursi la coltura del baco ed arrestarsi la vita di aziende ed opifici serici, chi constata gli sforzi degli Stati e delle nazioni straniere, Giappone, Cina, Persia, India, Russia, Turchia, Stati balcanici, Francia, Inghilterra, Spagna, Brasile, per favorire lo sviluppo della sericoltura nei propri paesi o colonie, sente che verrebbe meno ad un elementare suo dovere se, in questa circostanza, non richiamasse l'attenzione del Senato e del Governo sulle inevitabili conseguenze dell'abbandono nel quale è lasciata questa magnifica fonte di lavoro e di ricchezza. Essa, se giuste, doverose e pronte provvidenze riparatrici non interverranno, è destinata ad inaridirsi ed a scomparire in breve volgere di anni.

Eppure essa, pur che fosse aiutata quanto lo sono industrie meno naturali e meno diffuse per tutto il Paese, avrebbe tante e tante ragioni di vita e di prosperità!

Il problema serico non si risolve nè colla indifferenza dei più, nè con mezze misure e meschini aiuti che andrebbero sicuramente sprecati.

È indispensabile guardare in faccia al problema in tutta la sua imponenza e risolverlo in tutta la sua ampiezza se non si vuole l'abbandono dell'industria alle sole sue forze ormai stremate, e la sua rapida fine.

Che, se i pubblici poteri non ritengono di poter concedere i mezzi imposti da estrema necessità, parrebbemi doveroso togliere ogni illusione ai sericultori italiani, onde essi sappiano che ogni loro ulteriore sacrificio sarebbe vano, che nulla può farsi per la produzione italiana della seta, perchè nella impari lotta essa non sia sopraffatta dalle concorrenze asiatiche e dai filati artificiali.

Un giorno, non certo lontano, si comprenderà l'errore commesso e troppo tardi si vorrà correre ai ripari.

Con indicibile dolore mi sono indotto a pronunziare queste parole delle quali misuro tutta la gravità; certo non le avrei proferite, se non sentissi quanto maggiore sarebbe la mia responsabilità se in quest'ora avessi taciuto.

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Comincio col ringraziare l'Ufficio centrale per la dotta relazione, densa di dati ed anche di consigli. Assicuro il Senato che la questione dell'industria serica sta a cuore al Governo, e per esso al ministro dell'economia nazionale, il quale ricorda che da ingegnere ha iniziato la propria carriera – 30 anni or sono – proprio nell'industria serica; ed il senatore Gavazzi questo sa.

Per tali miei precedenti intendo che il problema serico sia studiato, non per arrivare ad una conclusione sterile, ma per arrivare ad una soluzione. Ho creduto opportuno pertanto attendere che il mercato monetario fosse stabilizzato ed ho nominato una commissione, la quale ha rapidamente lavorato ed in questi giorni presenterà le conclusioni che io analizzerò e sottoporrò all'alto intelletto del ministro

delle finanze, onde si venga in aiuto a questa industria basilare, che ha tanta importanza nella bilancia commerciale per la cifra delle esportazioni.

Credo che il Senato di queste dichiarazioni sarà pago e che vorrà aspettare ancora per poco il Governo alla prova dei fatti in questa materia.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale devo fare una dichiarazione. Io lo distinguo in due parti. C'è un primo comma che mi va bene; ce ne è un secondo che fa una constatazione che si può accettare; ce ne è un terzo che è così concepito:

Il Senato... « fa voti che il Governo aumenti gli stanziamenti in relazione al bisogno », sul quale debbbo fare delle riserve: e cioè dichiaro che posso accettarlo come raccomandazione da girare al mio illustre collega delle finanze che tiene i cordoni della borsa; c'è poi un comma quarto sul quale sono completamente d'accordo.

Il comma terzo, ripeto, lo accetto solo come raccomandazione da girare al ministro delle finanze con la speranza che lo voglia accogliere.

MARCELLO, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO, relatore. L'Ufficio centrale accoglie con grato animo le dichiarazioni dell'onorevole ministro; ha piena fiducia che i fatti seguiranno alle parole e dichiara di convertire il 3º comma dell'ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Allora porremo ai voti l'ordine del giorno senza il comma terzo che viene convertito in raccomandazione e, come tale, accettato dal Governo.

MARCELLO, relatore. Siamo d'accordo. BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno così concordato, che rileggo:

« Il Senato, prendendo atto delle intenzioni del Governo di voler avviare il gravissimo problema della sericoltura ad una soluzione che sia in armonia col vitale interesse che essa rappresenta,

« deve constatare che il contributo assegnato dallo Stato è assolutamente insufficiente ad assicurare la vitalità dell'Ente serico;

« confida che nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente serico sarà data equa rappresentanza alla bachicoltura ed alla trattura; e che i pubblici poteri, come sanno efficacemente provvedere a mantenere ed a far rifiorire altri importanti cespiti dell'Economia Nazionale, vorranno trovare le vie ed i mezzi adeguati per risollevare e per rendere prospera la sericoltura italiana, la quale ha le maggiori possibilità di sviluppo, a che oggi ancora è il più importante elemento equilibratore della bilancia commerciale ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi. È approvato.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge che consta di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà Fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia » (N. 1450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà Fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà Fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
15 aprile 1928 n. 881, per la concessione in enfiteusi alla Società cooperativa agricola fra Ravennati residenti in Ostia della tenuta demaniale di Ostia » (N. 1565).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881, per la concessione in enfiteusi alla Società cooperativa agricola fra Ravennati residenti in Ostia della tenuta demaniale di Ostia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico:

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 881, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 24 novembre 1925, n. 2012, che autorizza il Governo del Re a concedere a trattativa privata alla «Società Cooperativa agricola fra Ravvennati residenti in Ostia» la tenuta demaniale di Ostia per il canone annuo di lire 50,000.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo
1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti
30 dicembre 1923, n. 3167; 23 o'tobre 1924, n. 2365;
3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione
della "Stella al Merito del Lavoro" » (N. 1115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della "Stella al Merito del Lavoro,".

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n, 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della «Stella al Merito del lavoro» con la seguente modificazione:

All'articolo 1 aggiungere:

«È fatta eccezione, nella -concessione della decorazione, per quei lavoratori che con invenzioni o miglioramenti e modificazioni delle macchine e degli strumenti adoperati nell'esercizio del loro lavoro, apportano miglioramenti capaci di dare maggiore efficienza tecnica e produttiva od igienica, agli strumenti, alle macchine stesse od alle aziende ove prestano il loro lavoro. In questo caso nella concessione della decorazione non verra tenuto conto del periodo di tempo trascorso nell'azienda.

« Per il computo degli anni di occupazione in una azienda, non costituisce ragione di interruzione la avvenuta trasformazione dell'azienda stessa per trapasso di proprietà o trasformazione industriale dovuta a concentrazione o modificazione. Questi criteri si applicano pure alle aziende industriali dello Stato o già appartenenti alle Amministrazioni dello Stato».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine per l'attuazione
del piano regolatore della città di Geneva dal lato
orientale nella parte piana delle frazioni suburbane » (N. 1307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine fissato con le leggi 20 giugno 1877, n. 3908, serie 2ª e 27 aprile 1916, n. 484, per l'esecuzione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova, dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti
per l'approvvigionamento dello zucchero» (Numero 1480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di d'arne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge del 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso
dello Stato nel pagamento degli interessi da concedersi per la bonifica integrale del territorio della
provincia di Rovigo » (N. 1571).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, con la seguente modificazione all'art. 2: alle parole lire 500,000 sono sostituite le parole lire 800,000.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2123 (N. 1414):

${\bf Senatori}$	vota	\mathbf{n} ti	•	•				123
Favore	evoli	. •				•	10	1
Contra	ni.	-					9	9

Il Senato approva.

Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena (N. 1584):

Senatori votanti	i .		•	•	•	•	•	12
Favorevoli .							1	03
Contrari		٠.						20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 agosto 1926, n. 1595, che proroga i termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie etramviarie (N.1440):

Senatori	votai	nti	•	•	•	•	•	٠	•	123
Favore	evoli		•						1	07
Contra	ri .									16

Il Senato approva.

Provvedimenti per i teatri di proprietà comunale (N. 1524):

Senatori votar	ıti			•	•	•	. 123
Favorevoli					•		102
Contrari .			•	•			21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita del sale superiore da tavola (N. 1552):

Senatori votant	ί				•		123
			 -				
Favorevoli .			٠,	•		-	107
Contrari		•					16

Il Senato approva.

Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia (N. 1583):

Senatori votanti	•	•	•.	• ,	•	. 1	23
Favorevoli .			.^	`•		102	7
Contrari							

Il Senato approva.

Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i Podestà (N. 1444):

Senatori votanti 123
Favorevoli
Il Senato approva.
Definitiva liquidazione di controversie di- pendenti dalle gestioni di guerra presso l'Am- ministrazione militare marittima (N. 1472):
Senatori votanti 123
Favorevoli 107 Contrari 16
Il Senato approva.
Conversione in legge del Regio decreto- legge 8 gennaio 1928, n. 486, relativo alla de- terminazione di tipo e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di espor- tazione (N. 1532):
Senatori votanti 123
Favorevoli
Il Senato approva.
Conversione in legge del Regio decreto- legge 3 novembre 1927, n. 2703, che dà ese- cuzione alla Convenzione fra il Regno di Italia e il Reich germanico per la navigazione aerea ed al relativo protocollo aggiunto, firmati en- trambi in Berlino il 20 maggio 1927 (N. 1295):
Senatori votanti 123
Favorevoli 105 Contrari 18
Il Senato approva.
Modifica dell'articolo 10 della legge 4 feb- braio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento podestarile (N. 1514):
Senatori votanti 123
Favorevoli

Senato approva.

Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 10,000,000 da mutuarsi al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare, in Testo Unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 1590):

Senatori votant	ţi	•	•	•	•	•	•	. 123	
Favorevoli .								103	
Contrari	,					• 1		20	

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 10 ottobre 1926, n. 1786, riguardante lo scioglimento del Consiglio comunale di Milano (N. 1356):

Senatori vota	anti	i .	•	•	•	•	•	. 1	.23
Favorevoli								101	
Contrari .								22	

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 dicembre 1926, n. 2123, che conferisce all'Amministrazione comunale di Milano i poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi (N. 1357):

Senatori votar	ati	i .	•	•	• .	•	•	•	123
Favorevoli									99
Contrari .									24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 29 dicembre 1927, n. 2661, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano dall'ar-

ticolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123 (N. 1359):

Senatori votanti			•			٠.	123
Favorevoli .					-		97
Contrari	•	.•	•	•		•	26
1 9							

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto degli ultimi 15 disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albertini, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bonicelli, Bonin Longare, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Cassis, Catellani, Cesareo, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Conci, Contarini, Cornaggia, Credaro.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Del Bono, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico. Ferrari, Ferrero di Cambiano.

Gallina, Garavetti, Gayazzi, Giordani, Grandi Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Luiggi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marchiatava, Mariotti, Mayer, Montresor, Morrone, Mortara, Mosconi.

Pagliano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Pironti, Podesta, Pozzo. Rebaudengo, Reggio, Ricci Corrado, Rota Francesco.

Salvago Raggi, Sanarelli, Santucci, Scaduto, Sechi, Segrè Sartori, Simonetta, Sitta, Soderini, Spirito, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi Della Torretta, Torlonia, Torraca.

Valenzani, Vigliani, Volpi. Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Norme per l'esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato nei casi indicati dall'articolo 37 dello Statuto del Regno (N. 1596):

\mathbf{S}	enatori	votai	ati	•			•		10	5
			-		-				~	
v	Favore	evoli		•		· •	•	•	61	
	Contra	ri .	•						44	

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonchè delle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma (N. 1595):

S	enatori	votai	nti	•	•	•	•	•	. 10)5
,	Favore	evoli	•	.•		•			90	
	Contra	ri .		•		•	•		15	-

Il Senato approva.

Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti (N. 1591):

Senatori	votant	ti.	• • •	•	•	• •	105
Favore Contra			~				•

Il Senato approva.

* *	* 1	~ '	•
·Approva			
tuţo firmati	in Ginevra,	fra l'Itali	a ed altri
Stati, il 12	luglio 1927,	per la cr	eazione di
una Unione i			so, nonchè
del relativo A	Atto finale (1	N. 1594):	
Senatori	votanti		105
			0.0

Senatori	votar	ıti .	•	•	•	• •	. 10	Э
Favore Contra								•

Il Senato approva.

Norme per il patrocinio innanzi alle preture (N. 1428):

	Senatori votanti	•	•	•	•	•	•	•	105
,	Favorevoli .	•	•						87
	Contrari	•							18
- 1	Ω 4 ο ο ποσο ποστα		• ,						•

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo alla autonomia dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (N. 1251):

	Senatori votanti 10	5
	Favorevoli 86	
	Contrari	
1	Senato approva	

Il Senato approva:

Disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere (N. 1525):

Senatori votanti	•	•	٠,	,•	•	•	•	$105 \cdot$
Favorevoli .			•,	•	•			90
Contrari	÷		•	•	•	•		15

Il Senato approva.

Abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'Agenzia Stefani dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali (N. 1588):

Senatori votanti	•	•	• `	•	•	. •	•	105	í
Fávorevoli .				ě	. •	•		90	
Contrari		'	•			•	``	15	
l Senato approva.									

Conversione in legge del Regio decretolegge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico (Numero 787-A):

Senatori votanti	•		•	•	•	٠.	405
Favorevoli .	•						90
Contrari		•					15

Il. Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 186, contenente disposizioni per l'avviamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia (N. 1450):

Senatori votanti	 •	•	•	•	•	105
Favorevoli .						87
Contrari						18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 15 aprile 1928, n. 881, per la concessione in enfiteusi alla Società cooperativa agricola fra Ravennati residenti in Ostia della tenuta demaniale di Ostia (N. 1565):

Senatori votai	ati	i .	•	÷	·.•	•	105
Favorevoli					•		86
Contrari .				•			19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » (N. 1115):

Senatori votanti	4	•	•	:	•	•	•	10)5′
Favorevoli .									
Contrari		•.						1.8	,
ì						~			

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Ge-

niva dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane (N. 1307):

Senatori	vota	nti	 •		•	•	•	•	105
Favore	evoli			. •					87
Contra	ıri .	•	•	٠	• `	٠	٠		1 8 .

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero (N. 1480):

Senatori votanti	i .		•	•	•	٠	•	105
Favorevoli .								92
Contrari	•	. •		•	ė	•		13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo (Numero 1571):

	Senatori votanti					•		• ·	105
	Favorevoli .								94
	Contrari	•	•	•	•		•	•	11
1	Senato annrova								

Il Senato approva.

Saluto del Presidente.

PRESIDENTE. (Si alza e con lui si alzano senatori e ministri). Onorevoli colleghi, nel separarci, inviamo un saluto reverente e devoto alla Maestà del Re, che vive perenne

nell'affetto del Suo popolo. (Applausi vivissimi).

Inviamo altresì un saluto cordiale e deferente al Capo del Governo, del quale risuona ancora in quest'aula l'alta parola, che ha avuto eco profonda in Italia ed oltre i suoi confini. (Applausi vivissimi).

Carissimi colleghi, vi porgo affettuosi auguri per le vacanze. Voi potete essere ben soddisfatti di questa breve sessione, che avete illuminata con le vostre alte e serene discussioni, ispirate al pensiero costante della prosperità e della grandezza d'Italia. (Vivissimi applausi).

FEDERZONI, ministro delle colonie. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, ministro delle colonie. Il Governo unisce fervidamente la sua voce a quella del Senato nell'augurio devoto di ogni bene a S. M. il Re, che impersona le più pure virtù civili e militari del popolo italiano. (Vivi applausi).

Il Governo saluta nell'insigne Presidente di questa Assemblea la guida illuminata e saggia di un'opera che sarà feconda di grandi benefici per la Nazione. (Vivi applausi).

L'Italia, sotto l'impulso animatore del Grande Capo che la provvidenza ha dato al Governo dello Stato, procederà sempre più sicura nella sua via di pace interiore, di ordine operoso e di virile dignità. (Vivissimi applausi).

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18.40).

Avv. EDOARDO GALLINA Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.